

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2013

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente SACCONI comunica che, allo scadere del termine, sono stati presentati 488 emendamenti e 9 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto), che sono già stati trasmessi alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente per l'espressione del prescritto parere. Avverte inoltre che sono stati testé presentati e che verranno altresì pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti predisposti dai relatori, senatori Sciascia e Gatti, finalizzati a recepire le modifiche suggerite dalle Commissioni consultate e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Propone quindi di fissare alle ore 10 di domani, mercoledì 17 luglio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, ad essi riferiti.

Le Commissioni riunite concordano.

Il presidente SACCONI svolge quindi alcune precisazioni in merito alle modalità con le quali potrà essere organizzato il seguito dell'esame del provvedimento nella corrente settimana. Nel presupposto che siano espressi nel corso della giornata di domani i pareri della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati, preannuncia che le relative votazioni potranno avere inizio a partire dalla giornata di giovedì 18 prossimo. Le ulteriori modalità temporali relative al seguito dell'esame del provvedimento saranno definite sulla base del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Propone a tale scopo di completare nella giornata di domani la discussione generale e l'illustrazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite concordano.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GATTI (PD), relatrice per l'11^a Commissione, richiama il contenuto degli emendamenti 1.500, 1.501, 2.500, 2.501, 5.500, 7.500, 8.500, 9.500, 9.501, 11.0.500 e 11.0.501, predisposti d'intesa con il senatore Sciascia, relatore per la 6^a Commissione, presentati e pubblicati in allegato al resoconto.

La senatrice MUSSOLINI (PdL) lamenta la complessità tecnica e normativa del contenuto del decreto-legge, ritenendo difficilmente raggiungibile, in assenza di modifiche migliorative, l'obiettivo di facilitare l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento d'urgenza da parte dei datori di lavoro interessati, con particolare riguardo alle procedure di accesso agli incentivi per nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1. Invita pertanto i relatori a valutare proposte di modifica che vadano nella direzione da lei indicata, per evitare di rendere ardua l'attuazione di uno strumento incentivante.

Il senatore ICHINO (SCPI) ritiene che tali rilievi presentino valenza più generale, essendo riferibili non solo al contenuto del decreto-legge in esame, ma anche a una consistente quota della legislazione lavoristica, che non risulta coerente con le Linee guida stabilite dall'Unione europea già a partire dal novembre del 2009 e riguardanti i criteri di redazione delle disposizioni in materia.

L'obiettivo di tali criteri redazionali è quello di rendere immediatamente comprensibile l'enunciato normativo da applicare, a garanzia della trasparenza e del corretto funzionamento del mercato del lavoro. Ritiene pertanto necessario, sul fronte della qualità della produzione legislativa, un più

organico intervento di riordino e coordinamento dei principi fondamentali in materia lavoristica, partendo dalla redazione di un testo unico.

Nel merito del decreto-legge, registra un generale consenso in merito all'esigenza di riservare un opportuno *favor* alla tipologia del contratto di lavoro a tempo indeterminato, e ciò sia ai fini di una corretta impostazione del sistema delle relazioni industriali, sia per una generale coerenza con le politiche e gli interventi normativi dell'Unione europea. Tuttavia, nel contesto dell'attuale congiuntura economica, tale tipologia contrattuale per il modo in cui è regolata, ed essenzialmente a causa dei costi di separazione nel caso di risoluzione del contratto, viene considerata come un ostacolo all'effettuazione di maggiori assunzioni da parte delle imprese, considerate l'incertezza e le tensioni in cui le imprese operano. Alla luce di tali premesse generali, si sofferma criticamente sull'emendamento 1.0.2, che intende ampliare la facoltà di assumere lavoratori con contratti a termine, prevedendo la possibilità che i contratti collettivi di lavoro deroghino alla normativa vigente limitatamente a una durata massima di tre anni. Nel caso in cui il rapporto superi complessivamente i 36 mesi e ne prevede la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. Pur ritenendo apprezzabili gli obiettivi di maggiore occupazione perseguiti dall'emendamento, sottolinea tuttavia che esso, essendo anche sorretto da una logica derogatoria rispetto alla normativa attuale, si pone contro la richiamata premessa generale. In secondo luogo ricorda che l'esperienza della contrattazione in deroga come strumento per favorire l'occupazione non ha dato risultati positivi. Per tali motivi ritiene che l'ottica della massima tutela del lavoratore si possa difficilmente conciliare con un intervento di ampliamento delle facoltà di assunzione, ma solo per i rapporti a termine. Tale orientamento di modifica normativa si spiega soltanto con la scelta - a suo parere non giustificabile - di rinunciare a un intervento sulla disciplina dei contratti a termine.

La senatrice [Rita GHEDINI \(PD\)](#), in qualità di unica firmataria dell'emendamento 1.0.2, ritiene doveroso chiarirne le motivazioni di fondo, replicando ai rilievi svolti dal senatore Ichino. La proposta in questione contempla un intervento di carattere eccezionale a favore dell'occupazione, da porre in stretta correlazione con la straordinaria gravità - da tutti riconosciuta - dell'attuale crisi economica e occupazionale. A tal fine si prevede un regime transitorio della durata massima di tre anni, per favorire le assunzioni a termine, nell'auspicio che, decorso tale periodo, possa esservi una ripresa dei livelli occupazionali.

La presentazione di tale proposta non sminuisce minimamente il fatto che, per la propria parte politica, il contratto a tempo indeterminato è e resta il modello di riferimento per qualificare il rapporto di lavoro subordinato. L'emendamento va infatti visto come uno stimolo ad avviare una riflessione del Parlamento sugli strumenti più efficaci per affrontare una fase storica eccezionale, limitando peraltro l'approccio in deroga alla sola tipologia dei contratti a termine, che presentano caratteristiche economiche e normative che meglio si conciliano con un intervento di tipo temporaneo; non va infatti ignorata la crescente difficoltà delle imprese ad operare assunzioni a tempo indeterminato.

Segnala quindi altri emendamenti proposti dalla propria parte politica che vanno nella direzione, auspicata dalla senatrice Mussolini, di una maggiore chiarezza del dettato normativo dell'articolo 1. Ulteriori proposte riguardano anche, per la quota di incentivi a carico dei fondi strutturali, l'innalzamento da 29 a 35 anni dell'età per la fruizione dell'incentivo. Altre proposte mirano a rimodulare il riparto degli incentivi tra i due generi, con maggiore attenzione per la disoccupazione femminile. Nel riservarsi un'illustrazione più ampia, richiama infine le proposte in materia di IVA, di rapporti di collaborazione e di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga.

La senatrice [FAVERO \(PD\)](#) richiama l'attenzione sugli emendamenti 1.24 (in materia di disoccupazione femminile), 1.0.3 (concernente i *voucher* per l'inserimento lavorativo), 5.0.1 (inerente all'incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili) e 11.13 (riguardante l'incremento del fondo nazionale per il servizio civile). Infine segnala l'ordine del giorno G/890/7/6 e 11, sulla tutela del diritto al lavoro dei disabili.

Il presidente [SACCONI](#) invita i commissari, ai fini di una migliore e più celere definizione del seguito dell'esame del provvedimento, a far pervenire quanto prima agli uffici le rispettive richieste di intervento in discussione generale, in modo da completare per tempo l'elenco degli iscritti a parlare. Illustra infine alle Commissioni riunite una tempistica d'esame che dovrebbe consentire la conclusione dell'*iter* del provvedimento in tempo utile per l'avvio della sua discussione in Assemblea. A tal fine anticipa la possibilità di convocare ulteriori sedute giovedì sera, venerdì mattina e nella giornata di lunedì prossimo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

G/890/1/6 e 11

[CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (AS 890);

premesso che:

i commi da 2 a 5 dispongono un'estensione della sperimentazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale (o «social card»), nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti i comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; le risorse in oggetto sono stanziate a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'attivazione di tali risorse (subordinata, qualora occorra, al consenso della Commissione europea) si consegue mediante le procedure di cui al successivo articolo 4;

considerato che:

l'introduzione della C.d. *Social-Card* non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Ulteriori tentativi di regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei tramite il solo utilizzo di carte di acquisto rischia di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale;

è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il C.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/890/2/6 e 11

[MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BULGARELLI, FUCKSIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'art. 10, comma 7, del decreto in esame esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione da parte della regione delle misure di cui all'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 relative alla cosiddetta riduzione dei costi della politica;

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», dispone all'articolo 22, comma 1, che «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte» e, all'art. 18, istituisce il Piano

Nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di programmazione per individuare i principi e gli obiettivi della politica sociale. In particolare al Piano era rimessa anche l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (IIVEAS) previsti dall'art. 22;

l'art. 22 non determina però il contenuto effettivo delle prestazioni e di conseguenza non soddisfa l'esigenza di garantire un diritto all'assistenza sociale uniforme in tutto il territorio nazionale.

Questo si limita infatti a una mera elencazione generale delle misure e degli interventi, demandando alla pianificazione nazionale e regionale il compito di specificare le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni essenziali. Allo stesso modo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, elaborato sulla base dell'art. 18 della legge n. 328 del 2000, non ha fornito ulteriori dettagli circa la determinazione concreta della tipologia dei servizi e delle prestazioni rientranti nei IIVEAS limitandosi al rinvio di quanto disposto dalla legge 328 del 2000;

l'assenza di una disciplina organica dei IIVEAS è confermata anche dalle progressive riduzioni degli stanziamenti relativi al fondo per le non autosufficienze istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

considerato che:

con l'art. 46, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) si è operata una riforma che, indicando i vincoli posti dalla finanza pubblica, ha individuato in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'intesa della conferenza unificata, il potere di proposta per l'adozione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia dei servizi sociali;

a distanza di più di dieci anni dall'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato non ha provveduto alla determinazione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali e le Regioni nel corso degli anni hanno tentato di rimediare a tale inadempienza individuandone autonomamente alcuni, contribuendo però allo stesso tempo a svuotare l'intento egualitario del testo costituzionale. Sostenere che la mancata definizione dei LIVEAS ed il loro relativo finanziamento legittimi le Regioni a legiferare nel modo che più ritengano opportuno significa negare il principio secondo il quale tutti i cittadini dovrebbero godere del diritto all'assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Significa lasciare le autonomie libere di disciplinare le prestazioni, le condizioni di accesso e i relativi costi con l'ovvia conseguenza di realizzare forti disuguaglianze tra le Regioni;

la stessa Corte costituzionale aveva già in passato affrontato l'argomento sostenendo che la normativa posta a protezione di una situazione di estrema debolezza debba essere in ogni caso ricostruita alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 38 e dell'art. 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione (sent. n. 10 del 2010). Lo scopo è infatti quello di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, deve poter essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo;

impegna il Governo:

a definire i LIVEAS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) e a quantificare le risorse per l'assistenza sociale, in modo da poterle riorganizzare e razionalizzare allo scopo di garantire omogeneità alle prestazioni esigibili a livello nazionale.

G/890/3/6 e 11

ZELLER, PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Il Senato,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è intervenuta sulla disciplina IV A delle prestazioni sociali a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi di cui al n. 41 bis della Tabella A – Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972;

la disposizione assoggetta all'aliquota ridotta del 4 per cento le «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale»;

nel dettaglio, la legge abroga il n. 41-bis della tabella A, parte II, ed inserisce un nuovo n. 127-duodecimies alla parte III. Con tali modifiche l'aliquota IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali a soggetti svantaggiati passa dal 4 al 10 per cento per i contratti a partire dal 1 gennaio 2014. Difatti, il comma 490, con riferimento all'entrata in vigore delle novelle, dispone che la nuova

aliquota del 10 per cento si applicherà alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

cioè vuol dire che il regime del 4 per cento non scompare dall'ordinamento, ma continuerà ad applicarsi a tutte le prestazioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati (anche quelle rese «direttamente») purché relative a contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare la vecchia disciplina, facendo rientrare nella tassazione del 4 per cento anche coloro che stipuleranno contratti successivamente al 31 dicembre 2013.

G/890/4/6 e 11

[STEFANO, BAROZZINO, URAS](#)

Il Senato,

premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si sostanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliono operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

impegna il Governo:

a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, e successive modificazioni, equiparandolo a quello dei laureati in medicina.

G/890/5/6 e 11

[DE PETRIS, URAS, BAROZZINO](#)

Il Senato,

premesso che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo; un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo; impegna il Governo:

a riformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese per una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, ridefinendo e indirizzando tutti i contributi esistenti, a legislazione vigente, verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con un significativo aumento di occupazione.

G/890/6/6 e 11

TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (A.S. 890),

premesso che:

i commi da 380 a 383 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno innovato, in misura significativa, l'assetto della destinazione del gettito riveniente dall'IMU e, conseguentemente, ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni così come delineati dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, del quale si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni; in particolare, le norme in questione attribuiscono interamente ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato; sopprimono il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo; sospendono per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA; con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014 viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il gettito IMU, pertanto, è integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quello degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento che rimane attribuito allo Stato. Resta, tuttavia, possibile per i comuni innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota ed incassare il gettito eccedente l'aliquota standard;

considerato che,

nei Comuni che ospitano i cosiddetti «Siti di interesse nazionale», come definiti ai sensi della legge n. 426 del 1998, insistono impianti industriali, anche di grandi dimensioni, che hanno avuto negli anni ed hanno tuttora un rilevante impatto negativo su tali territori in termini di potenziale inquinamento, di rischio sanitario ed ambientale, nonché di pregiudizio per la stessa qualità della vita;

in tali Comuni nei primi anni di applicazione dell'IMU gli introiti derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D proprio in presenza dei richiamati grandi impianti industriali hanno rappresentato una voce di entrata particolarmente decisiva per i bilanci degli enti; solo in una parte minima delle aree SIN richiamate nel corso degli ultimi dieci anni sono state avviate attività di bonifica e risanamento delle aree inquinate e che spesso i Comuni hanno dovuto ricorrere a risorse proprie per promuovere interventi di monitoraggio e controllo delle fonti inquinanti;

a seguito delle modifiche disposte con la legge di stabilità 2013, che hanno riportato allo Stato gli introiti rivenienti dell'imposta in questione riferita agli immobili produttivi e assegnato ai Comuni le risorse rivenienti dagli altri immobili, per gli enti in cui ricadono le aree SIN si è prodotta una decurtazione netta di entrate con gravi conseguenze sull'equilibrio dei bilanci degli stessi; siamo in presenza di una evidente penalizzazione di comunità che pure hanno subito le conseguenze di insediamenti industriali particolarmente invasivi e, nel contempo, la quasi totale assenza di concrete azioni di bonifica e risanamento ambientale;

il governo ha annunciato una revisione dell'imposta in questione e delle modalità di definizione del relativo carico sui contribuenti, ivi compresi, in particolare, gli operatori economici; impegna il Governo:

ad adottare apposite misure volte a prevedere che il gettito dell'imposta riveniente dagli immobili produttivi che ricadono nelle aree classificate «sito di interesse nazionale», ai sensi della legge n. 426 del 1998, sia attribuito per il 50 per cento al Comune sede dei medesimi immobili.

G/890/7/6 e 11

[FAVERO, RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, SPILABOTTE](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, reca, tra gli altri, interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi invariati, la cosiddetta *spending review*. L'articolo 2 del decreto dispone in merito alla riduzione delle strutture dirigenziali e delle dotazioni organiche di alcune pubbliche amministrazioni, ulteriore rispetto a già previste riduzioni; allo stesso tempo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di limitazione delle assunzioni;

in materia di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, si è espresso di recente il Dipartimento della Funzione Pubblica, che con parere n. 23580 in data 22 maggio 2013 ha dato risposta alla richiesta proveniente dall'INPS concernente la possibilità di sospendere, per l'anno 2013, gli obblighi assunzionali relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti, previsti rispettivamente dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalla legge 29 marzo 1985, n. 113;

in tale parere, la Funzione Pubblica ha statuito che «l'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette, con l'eccezione della disciplina relativa ai centralinisti non vedenti, è sospeso fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica e, *a fortiori ratione*, laddove presentino posizioni soprannumerarie», pur se «l'obbligo di copertura della quota dovrà essere considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle assunzioni al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo possibile con soluzioni che garantiscano l'assenza di forme elusive del prescritto obbligo»;

l'unica via praticabile per procedere all'assunzione riguarderebbe dunque, oggi, profili professionali di aree in cui vi sia disponibilità in organico, ma anche in questo caso dovrebbe essere operata una valutazione in base alla coerenza e attendibilità del piano di assorbimento dei soprannumeri entro il 31 dicembre 2014, mentre «resta fermo l'impedimento ad effettuare assunzioni in assenza di posti disponibili nell'area per la quale sono state avviate e/o previste procedure di collocamento dei soggetti appartenenti alle categorie protette»;

per questa via, sono state di fatto bloccate nella pubblica amministrazione le assunzioni di personale appartenente alle «categorie protette», nei confronti delle quali, pure, la legge n. 68 del 1999 prevede particolari forme di tutele in materia di occupazione, riservando infatti a tali soggetti una percentuale di posti in ragione del numero dei lavoratori complessivamente occupati; considerato che:

la gravità della situazione economica e sociale nel nostro Paese richiede, oltre che misure generali a tutela dell'occupazione, che sia prestata una particolare attenzione alla situazione occupazionale dei disabili, a favore dei quali, appunto, sono state pensate le misure contenute nella legge n. 68 del 1999;

l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica nel parere n. 23580, con la sospensione dell'obbligo di copertura delle quote, sembra invece particolarmente penalizzante nei confronti dei lavoratori disabili, verso i quali dovrebbero prevalere in ogni caso le norme di garanzia pensate a tutela delle categorie più deboli, ancora più in difficoltà a causa della generale situazione di crisi;

impegno il Governo:

a rivedere la posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla sospensione dell'obbligo di copertura di quota sancito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, evitando l'assunzione di qualsiasi atto che preveda o consenta la sospensione degli obblighi di assunzione per le pubbliche amministrazioni di persone disabili anche nei casi di soprannumerarietà, e garantendo la piena attuazione di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999 a tutela del diritto al lavoro dei disabili; a prevedere misure mirate, specifiche ed urgenti volte a promuovere l'incremento dell'occupazione stabile delle categorie protette, anche al fine di contrastare forme di marginalizzazione aggravate dall'attuale contesto di crisi economica e sociale.

G/890/8/6 e 11

[CANTINI, FEDELI, MARCUCCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti; premesso che:

l'articolo 5 del decreto in esame detta nonne in materia di ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga» e che questi erano stati rifinanziati con l'articolo 4 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, norma che al contempo aveva dettato la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione; alla Toscana come disposto dal d.l. 21 maggio 2013, n. 54 sono stati assegnati 36 milioni consentendo il pagamento di 551 istanze di cassa integrazione in deroga e 318 di mobilità in deroga riguardanti un totale di 2.897 lavoratori ma secondo dati divulgati dalla regione stessa permangono senza copertura 19 mila lavoratori;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziate siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013;

impegna il Governo:

nella legge di stabilità a prevedere ulteriori risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, volte a garantire una efficace copertura integrale del fabbisogno dell'anno in corso nelle singole Regioni.

G/890/9/6 e 11

[MARTINI](#), [CALEO](#), [CANTINI](#), [CHITI](#), [DI GIORGI](#), [FEDELI](#), [FILIPPI](#), [GATTI](#), [MARCUCCI](#), [MATTESINI](#), [NENCINI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUPPATO](#), [VACCARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Atto Senato n. 890), premesso che,

lo scorso 21 giugno le popolazioni toscane della Lunigiana e della Garfagnana sono state colpite da un grave evento sismico. L'epicentro del sisma, con una scossa di magnitudo di 5.2 Richter, è stato registrato principalmente nei Comuni di Fivizzano e Casola in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, e nel Comune di Minacciano, in provincia di Lucca, con significativo risentimento anche nel territorio dell'Emilia Romagna, nelle aree montane delle province di Reggio Emilia e Modena, ed in particolare nei Comuni di Ramiseto, Ligonchio, Palagano, Frassinoro, Pievelago, Collagna, Castelnuovo né Monti e Busana;

nei giorni successivi sono state registrate numerose altre scosse e lo sciame sismico continua tuttora a provocare effetti sulle abitazioni civili, sui fabbricati delle imprese, sugli edifici pubblici e quelli di culto. Ad oggi, da verifiche ancora da completare, risultano inagibili oltre 500 abitazioni; nella notte tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio in Garfagnana 680 persone sono state ospitate nelle strutture della Protezione civile mentre in Lunigiana le persone ospitate sono state 384. Dodici nuclei familiari residenti nel Comune di Castelnuovo né Monti sono stati trasferiti presso abitazioni alternative per l'inagibilità di un condominio;

il primo stanziamento di risorse da parte della Protezione Civile, pari a 3 milioni di euro, servirà soltanto a far fronte alle spese di primo intervento di emergenza e a qualche indispensabile ripristino. I dati che la Protezione Civile Regionale continua a registrare fanno temere che i danni agli edifici pubblici e alle abitazioni civili risulteranno assai ingenti; considerato che,

sono necessari interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio della Lunigiana e della Garfagnana e delle aree montane delle Province di Reggio Emilia e Modena, nonché di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, incluse le chiese, danneggiati dallo sciame sismico descritto in premessa che consentano alle imprese di riprendere le attività produttive e alle famiglie di ritornare in tempi ragionevoli nelle proprie abitazioni;

il decreto legge n. 74 del 2012 e i successivi decreti attuativi, hanno previsto un'articolata disciplina di interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e alla ripresa economica nei Comuni delle diverse province di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal terremoto del maggio 2012, che sta producendo risultati positivi nei predetti territori,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con la Regione Toscana e con la Regione Emilia Romagna, appositi interventi in favore delle aree della Garfagnana, della Lunigiana e delle aree montane delle Province di Reggio Emilia e Modena colpiti dal sisma del 21 giugno 2013 e dallo sciame sismico ancora in atto, analoghi per tipologia, strumenti e adeguatezza a quelli previsti per il terremoto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia del maggio 2012;

ad assumere un modello di intervento adeguato alla gravità e alla vastità dell'evento sismico nel territorio della Lunigiana, della Garfagnana e delle aree montane delle Province di Reggio Emilia e Modena, e a quantificare, insieme alla struttura della Protezione Civile, i danni prodotti dal sisma e quelli non ancora definiti e stabilizzati in ragione dello sciame sismico in corso.

Art. 01

01.1

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Al Capo I, prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Misure straordinarie per l'occupazione in occasione di Expo 2015)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere eccezionale e temporaneo finalizzate a cogliere le straordinarie opportunità occupazionali per l'Italia derivanti dalla iniziativa dell'Expo 2015 di Milano.

2. Fino al 31 dicembre 2015 è possibile in tutto il territorio nazionale:

- a) l'assunzione di lavoratori con contratto a termine tramite rinvio alla specifica causale "Expo 2015" in deroga ai requisiti soggettivi o oggettivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
- b) l'assunzione di lavoratori intermittenti, di qualsiasi età, in deroga ai requisiti soggettivi o oggettivi di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- c) l'utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti quantitativi di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- d) l'elevazione ad euro 5.000 del limite di euro 2.000 di compensi per lavoro accessorio prestato nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'operatività della misura di cui alla presente lettera è in ogni caso subordinata alla prioritaria adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003;
- e) la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con individuazione del progetto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tramite rinvio alla specifica causale "Expo 2015";
- f) il ricorso al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali.

3. I contratti attivati ai sensi del presente articolo sono oggetto di specifica attività di valutazione e monitoraggio ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

01.3

[ICHINO](#), [SUSTA](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [GIANNINI](#), [DI BIAGIO](#)

Premettere all'articolo 1 il seguente:

«Art. 01.

(Misure sperimentali e temporanee per l'incremento dell'occupazione)

1. Al fine di accelerare il superamento della fase economica recessiva e di agevolare l'impegno straordinario del sistema economico nazionale per la realizzazione dell'Esposizione Universale 2015, fino al 31 dicembre 2015 è consentita ai datori e ai prestatori di lavoro la stipulazione del contratto di lavoro subordinato con applicazione delle regole contenute nei commi che seguono. Per l'applicazione di queste regole è sufficiente che nel contratto di lavoro, stipulato entro la data predetta, sia fatta espressa menzione della volontà delle parti di applicazione della presente legge.

2. Quando il contratto sia stipulato a tempo indeterminato, all'atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento per motivo economico od organizzativo, che intervenga entro il terzo anno di durata del rapporto, al prestatore che abbia superato il periodo di prova è dovuta dal datore di lavoro un'indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione linda complessivamente goduta nell'ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda, computandosi anche l'eventuale contratto a termine tra le stesse parti che abbia preceduto quello a tempo indeterminato, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso spettante al prestatore stesso a nonna del contratto collettivo applicabile.

3. Le esigenze economiche, organizzative o comunque inerenti alla produzione, che motivano il licenziamento entro il terzo anno di durata del rapporto, non sono soggette a sindacato giudiziale,

salvo il controllo, quando il lavoratore ne faccia denuncia, circa la sussistenza di motivi discriminatori determinanti.

4. La retribuzione per il periodo di preavviso e la corrispondente indennità sostitutiva sono imponibili ai fini delle assicurazioni obbligatorie. L'indennità di cessazione del rapporto non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.

5. L'indennità di cessazione del rapporto di cui al comma 2 si dimezza nei rapporti di lavoro con aziende che occupino meno di sedici dipendenti nella stessa unità produttiva e non occupino più di 60 dipendenti nell'intero territorio nazionale.

6. La indennità di cui al comma 2 si applica nel caso di cessazione di contratto a termine senza proroga o conversione in rapporto a tempo indeterminato, quando il contratto stesso non rientri in uno dei casi nei quali l'apposizione del termine è ammessa per motivi specifici, secondo la disciplina previgente. Il contratto a termine può essere stipulato, rinnovato o prorogato tra le stesse parti senza necessità di motivazione, purché esso o la sua proroga non comportino il protrarsi della prestazione lavorativa oltre il termine complessivo di trentasei mesi».

01.2

[URAS, BAROZZINO](#)

Premettere all'articolo 1 il seguente:

«Art. 01.

(Conferenza nazionale per il lavoro e definizione del Piano nazionale di interventi urgenti per l'occupazione)

1. Lo Stato, tramite il Ministero del Lavoro promuove la Conferenza nazionale per il lavoro, di seguito denominata Conferenza, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge. La Conferenza è indetta d'intesa con le Regioni e con la partecipazione degli Enti Locali, sentita la Conferenza Stato – Regioni – Enti Locali.

2. Partecipano inoltre le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le Università, secondo le modalità concordate con il predetto Ministero.

3. La Conferenza ha il compito di definire un Piano pubblico di interventi urgenti di politica del lavoro, di seguito denominato Piano, finalizzato al coordinamento delle iniziative regionali e territoriali per l'occupazione. In tale Piano sono ricompresi anche gli interventi finanziari di competenza delle singole amministrazioni e i cofinanziamenti comunitari come stanziati nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione, nonché i previsti cofinanziamenti di capitale privato.

4. Il Piano è trasmesso al Parlamento come documento del Governo, previa approvazione del Consiglio dei Ministri.

5. Il Piano si articola in diverse azioni, da quelle di sistema progettate verso la realizzazione stabile di un ambiente favorevole all'incontro domanda e offerta, a quelle destinate a sostenere percorsi individuali e collettivi di inserimento e reinserimento lavorativo, anche attraverso idonei interventi verso l'impresa. Il Piano contiene inoltre azioni sperimentali atte a promuovere maggiore competitività dell'impresa nazionale verso il mercato euro-mediterraneo, sviluppando forme attive di partenariato economico.

6. Le Università sono individuate come soggetti di sostegno tecnico alla programmazione e alla esecuzione degli interventi del Piano, sulla base di specifici accordi tra Istituzioni regionali e locali e il sistema delle imprese.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1

[CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età», con le seguenti: «35 anni di età»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni»;

c) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed abbiano un'età compresa tra i 29 e i 35 anni».

1.2

[D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 29 anni» con le seguenti: «fino a 35 anni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «ed i 29 anni» con le seguenti: «ed i 35 anni».

1.3

[RUVOLO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «fino a 29 anni di età», con le seguenti: «fino a 35 anni di età»;
- b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «ed i 29 anni», con le seguenti: «ed i 35 anni».

1.4

DI MAGGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «fino a 29 anni di età», con le seguenti: «fino a 35 anni di età»;
- b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «ed i 29 anni», con le seguenti: «ed i 35 anni».

1.5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età», con le seguenti: «35 anni di età»;
- b) al comma 2, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni».

1.6

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 40», aggiungere le seguenti: «e 41».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) persone con disabilità».

1.7

BERTUZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro agricolo l'incentivo di cui al presente comma si applica anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

1.8

RUVOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro agricolo l'incentivo di cui al presente comma si applica anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

1.9

DI MAGGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro agricolo l'incentivo di cui al presente comma si applica anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

1.500

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.";
- b) al comma 2, sopprimere la lettera c);
- c) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, salvo che il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. I lavoratori per i quali si sia concluso il rapporto di lavoro di cui al periodo precedente non possono coincidere con i lavoratori in riferimento ai quali lo stesso datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo di cui al comma 4.";
- d) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale.";
- e) al comma 12, sostituire le parole: "per le regioni del Mezzogiorno" con le seguenti: "per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia";
- f) al comma 12, lettera b), sopprimere il secondo periodo;
- g) al comma 15 sopprimere le parole: "anche non rientranti nel Mezzogiorno" e sopprimere il secondo periodo.

1.10

SANTINI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO

Al comma 2, dopo le parole: «L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare» aggiungere le seguenti: «nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16» e sostituire le parole: «29 anni» con le seguenti: «35 anni».

1.11

GALIMBERTI

Al comma 2 sostituire le parole: «, di età compresa tra i 18 e i 29 anni,» con le seguenti: «fino ai 35 anni di età».

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere la parola: «soli».

Conseguentemente, ai commi 4 e 5, sostituire la parola: «seicentocinquanta» con la seguente: «cinquecento».

1.12

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere dalle parole: «che rientrino» fino alla fine del comma.

1.13

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.14

CENTINAIO, BELLOT

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.15

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.16

BULGARELLI, CATALFO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano laureati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno tre mesi.».

1.17

ANGIONI, RITA GHEDINI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.18

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, BULGARELLI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «vivano soli», aggiungere la seguente: «o».

1.19

BULGARELLI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il cui reddito complessivo, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sia inferiore 13.402,68 euro.».

1.20

ANGIONI, RITA GHEDINI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» fino alla fine del comma con le seguenti: «a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015».

1.21

PUGLIA, BULGARELLI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10»;

b) sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

1.22

SANTANGELO, BULGARELLI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. L'incentivo è pari a:

a) metà della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno;

b) un terzo della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.

4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:

a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);

b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b).»

Conseguentemente, al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nella misura di 56 milioni di euro per il 2013, di 43 milioni di euro nel 2014 e di 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis».

E conseguentemente ancora, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"»

1.23

[RITA GHEDINI, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE](#)

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'incentivo è pari, per un periodo di 18 mesi, al 30 per cento della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo e al 35 per cento della retribuzione mensile linda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo nel caso di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo sono individuate ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modiche e integrazioni. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura».

1.24

[RITA GHEDINI, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo» *con le seguenti:* «cinquecento euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo e di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo nel caso di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo sono individuate ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modiche e integrazioni.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore» *con le seguenti:* «ed entro i limiti di cui al comma 4 del presente articolo».

1.25

[ORELLANA, BULGARELLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «per un periodo di 12 mesi» *con le seguenti:* «per un periodo di 36 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.»

1.26

[PUGLIA, BULGARELLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3», *con le seguenti:* «di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3».

1.27

[PUGLIA, BULGARELLI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «deve comunque corrispondere», aggiungere le seguenti: «entro un mese».

1.28

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo le parole: «deve comunque corrispondere», aggiungere le seguenti: «entro la fine dello stesso mese».

1.29

PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a quella del contratto trasformato con contratto a tempo indeterminato».

1.30

ANGIONI, RITA GHEDINI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi».

1.31

PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro dipendente».

1.32

LANGELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «In tale ipotesi, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, verrà restituito integralmente all'impresa».

1.33

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «numero dei lavoratori», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.34

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «all'assunzione», con le seguenti: «al mese in cui stata effettuata l'assunzione».

1.35

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dei lavoratori a tempo pieno».

1.36

PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'incentivo spetta nei mesi in cui dalla differenza di cui al comma 6 risulta un valore positivo di almeno 0,51».

1.37

RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 9, sostituire le parole: «presente disposizione» con le seguenti: «presente decreto».

1.38

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 9, dopo le parole: «allo scopo», aggiungere le seguenti: «di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1,».

1.39

RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 9, sostituire le parole: «le dichiarazioni» con le seguenti: «le domande».

Conseguentemente, dopo le parole: «la fruizione dell'incentivo stesso» inserire il seguente periodo: «Entro tre giorni dal ricevimento delle domande l'INPS comunica l'esito della richiesta di ammissione all'incentivo».

1.40

GALIMBERTI

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12. Le risorse di cui al comma 1 destinate all'incentivo straordinario di cui al medesimo comma sono determinate nella misura di 148 milioni di euro per l'anno 2013, 248 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 150 milioni di euro per l'anno 2016, da attribuire:

a) al 50 per cento per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai

Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;

b) al 50 per cento per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.

12-bis. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui al precedente comma è tenuta a fame espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per la coesione territoriale.».

1.41

RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 14, premettere il seguente periodo: «Entro dieci giorni dal termine indicato per la presentazione delle domande di cui al comma 9, l'INPS provvede a verificare la sufficienza delle risorse indicate in relazione al numero delle domande pervenute.»

1.42

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 14, sopprimere le parole da: «e, nel caso », fino alla fine del comma.

1.43

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 14, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le domande pervenute prima della comunicazione di cui al periodo precedente e per le quali non è possibile erogare l'incentivo devono essere comunque acquisite dall'INPS e, in caso di rifinanziamento delle risorse dell'incentivo di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza rispetto alle nuove domande.».

1.44

BULGARELLI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Al comma 14, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso l'INPS è tenuto a corrispondere l'incentivo a tutti i datori di lavoro che abbiano presentato domanda valida prima della comunicazione di cui al periodo precedente.».

1.501

I RELATORI

Sopprimere il comma 17.

1.45

BULGARELLI

Al comma 17, dopo le parole: «requisiti aggiuntivi», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque più favorevoli».

1.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 21, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

1.47

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. L'incentivo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli incentivi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

1.48

RITA GHEDINI, FEDELI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.».

1.0.1

BERGER, NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno dell'occupazione giovanile e femminile. Credito d'imposta)

1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente legge in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.
3. I soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'applicazione delle agevolazioni ivi previste, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 e del decreto di cui all'articolo 4, comma 10.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino il "zone assistite" ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui agli articoli 2, 3, 4, e 6 della presente legge, sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.
5. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui al comma 3, che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di lavoratore molto svantaggiato o di lavoratore disabile, di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e di 100 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 400 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle "zone assistite" di cui al comma 4 dell'articolo 1.
7. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
8. Fermo restando il numero massimo di cinque addetti, il beneficio di cui al comma 5 spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.
9. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
 - a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano diversamente abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
 - b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
 - c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.
11. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora non siano rispettati i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 6, nonché qualora vengano definitivamente accertate violazioni non

formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle leggi vigenti, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni necessarie all'applicazione del regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate dai soggetti di cui al comma 3.

14. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 1,5 miliardi di euro in ragione d'anno, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2 e l'utilizzo dei risparmi derivanti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

15. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15 è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 3 per mille».

1.0.2

RITA GHEDINI

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi straordinari per favorire l'occupazione)

1. In considerazione della perdurante crisi occupazionale, per il periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti collettivi di lavoro, secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, possono prevedere l'instaurazione di contratti a tempo determinato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente.

2. Nei casi di cui al comma 1, le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti.

3. Entro il predetto limite di durata massima di 36 mesi, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità.

4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

1.0.3

SANTINI, RITA GHEDINI, LEPRI

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione dei «voucher di inserimento al lavoro»)

1. Per la realizzazione di misure sperimentali finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani inoccupati e dei lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, le Regioni, previa apposita attività di programmazione dell'intervento con le province, di concerto con i comuni insistenti nel territorio di competenza, e promossa tramite i servizi per il lavoro, sono autorizzate ad emettere appositi *voucher* di inserimento.
2. Possono avere acceso al *voucher* di cui al comma 1 esclusivamente gli inoccupati e i disoccupati così come individuati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che abbiano effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa ed abbiano sottoscritto il patto di servizio e definito un piano di azione individuale tramite il centro per l'impiego di riferimento, ai sensi della legislazione vigente, rilasciati dai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni.
3. In ragione di quanto indicato dal patto di servizio, gli inoccupati e i disoccupati, di cui al comma 1, ottenuto il *voucher*, accedono all'intervento recandosi presso le agenzie di intermediazione accreditate o autorizzate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 276 del 2003 e successive modificazioni.
4. Nel caso di esito positivo dell'intermediazione del soggetto titolare di *voucher*, al termine del periodo di prova previsto dal CNL applicato dall'azienda che ha assunto il lavoratore, l'agenzia di intermediazione che ha determinato l'incontro tra domanda ed offerta procede all'incasso del valore del *voucher*, calcolato in misura percentuale sugli oneri fiscali già percepiti dallo Stato rispetto al lavoratore inserito. Il pagamento della prestazione all'agenzia avviene direttamente da parte dello Stato senza alcun trasferimento economico alle Regioni.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente dispositivo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce con specifico decreto l'ammontare del *voucher* percepibile dall'agenzia di intermediazione, che viene distinto in ragione dei seguenti criteri: a) durata del rapporto di lavoro; b) deficit di opportunità e svantaggio della categoria di appartenenza del disoccupato. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono stabilire incrementi ed integrazioni ai benefici di cui al presente comma, in ragione di una specifica destinazione degli interventi per l'incremento dell'occupazione sostenuti attraverso i Fondi strutturali.
6. Il beneficio di cui al comma 1 è rivolto altresì ai disoccupati titolari del trattamento di ASPI ed ai lavoratori collocati in via transitoria in mobilità e sottoposti ai programmi di reimpiego, ai sensi della legge n. 92 del 2012.
7. La misura di cui al presente articolo è promossa in via sperimentale, nei limiti delle risorse di cui al comma 8 ed è sottoposta alla verifica tecnica nell'ambito delle finalità della "struttura di missione" di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.
8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni per il 2014 ed il 2015 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a e b).
9. Ai fini del rifinanziamento automatico del dispositivo di cui al presente articolo, si provvede ogni anno attraverso la destinazione, fino all'ammontare di cento milioni di euro anni, delle somme derivanti dal gettito fiscale degli oneri relativi al primo mese di lavoro successivo al periodo di prova.
10. Con apposito decreto il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riparto delle risorse per *voucher* disponibili tra le regioni, definendo i criteri di priorità in considerazione del tasso di disoccupazione regionale ed adottando altresì contestuali criteri di premialità per i territori che utilizzino maggiormente il *voucher* di inserimento».

Art. 2

2.1

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;*
- 2) *al comma 2, sostituire le lettera a) con la seguente:*
«a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche»;
- 3) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*
«c) i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 non trovano applicazione»;
- 4) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.2

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le parti sociali».

2.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003».

2.4

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in vista» con le seguenti: «esclusivamente al fine» e dopo le parole: «articolo 4» aggiungere le seguenti: «comma 3,».

2.5

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono» .

2.6

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.7

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «tecnico-professionali e specialistiche» aggiungere le seguenti: «e in previsione delle assunzioni da parte di medie, piccole e microimprese al 31 giugno 2015, agevolate per il periodo di utilizzo del credito d'imposta, maturato in base al pregresso istituto del credito d'imposta, per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno».

2.8

PUGLIA, BULGARELLI

AI comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) gli artigiani regolarmente iscritti presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)».

2.9

RANUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al termine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato".».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5» inserire le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».

2.10

PUGLIA, BULGARELLI

AI comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Resta comunque salva la possibilità di una disciplina integrativa in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.».

2.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 3, comma 1, ultimo periodo";
b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

2.12

BOCCA, SERAFINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 prima delle parole: "l'assunzione di nuovi apprendisti" sono inserite le seguenti: "salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative",».

2.13

ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, prima delle parole: "L'assunzione di nuovi apprendisti", sono inserite le seguenti: "salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,"».

2.14

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, BOCCA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al termine del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, in materia di apprendistato a cicli stagionali trovano applicazione anche con riferimento all'apprendistato per la qualifica o il diploma di cui al presente articolo".».

«3-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti: "e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1"».

2.15

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 76, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per l'apprendistato per la qualifica e il diploma e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca, là dove manchi una espressa previsione nella contrattazione collettiva nazionale di categoria il trattamento retributivo è parametrato a quello dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere in proporzione al monte ore formativo complessivo"».

«3-ter. Il comma 16, lettera d), dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato».

2.500

I RELATORI

Sopprimere il comma 4.

2.16

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, deve essere interpretato nel senso che se il datore di lavoro non ha alle proprie dipendenze lavoratori a tempo indeterminato può ospitare non più di tre tirocinanti».

2.17

PUGLISI, TOCCI, ELENA FERRARA, MARTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo straordinario pari a 1 milione di euro denominato "Fondo mille giovani per la cultura" destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a 29 anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014,» con le seguenti: «a 560,375 milioni di euro per l'anno 2014,»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203 milioni di euro per l'anno 2014».

2.18

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale».

2.19

RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle previsioni dei Regolamenti CE n. 994/98 e quindi n. 2204/02 in tema di definizione del regime di applicabilità delle soglie "de minimis" agli aiuti di Stato in favore dell'occupazione, la disposizione dell'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nonché le restanti disposizioni del medesimo articolo 7 e quelle dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 sono interpretate nel senso in cui ai benefici ivi previsti relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti non si applica il regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 allorquando ricorrono le condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002».

2.20

RANUCCI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, alle parole: "l'assunzione di nuovi apprendisti" premettere le seguenti: "salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,"».

2.21

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

2.22

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 11, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione»

2.23

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 13, sopprimere le parole: «fino all'esaurimento delle stesse».

2.24

MOSCARDELLI, LUCHERINI, CASINI

Sostituire l'ultimo periodo del comma 13 con il seguente: «Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto, anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari per i soli tirocini all'estero, da altro soggetto pubblico o privato.».

2.25

MOSCARDELLI, LUCHERINI

Sostituire l'ultimo periodo del comma 13 con il seguente: «Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto, anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari, da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.».

2.501

I RELATORI

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole, "rimborso spese" inserire le seguenti ",comprensivo dei benefici e facilitazioni non monetari,".

2.26

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 14, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

2.27

CENTINAIO, BELLOT

All comma 14, dopo le parole: «istituti professionali,», aggiungere le seguenti: «nonché dei licei artistici, musicali e linguistici,».

2.28

CATALFO, BULGARELLI

Alla rubrica, sopprimere le parole: «, in particolare».

2.0.2

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivo fiscale all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4-quater e 4-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

"4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i soggetti passivi dell'imposta che incrementano in ciascuno periodo d'imposta successivo al 2012, il numero di lavoratori dipendenti assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta 2012, è deducibile il costo del predetto personale nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera *b*), numeri 9) e 14), del codice civile. Ai fini del calcolo dell'incremento, in ciascun periodo d'imposta il numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2012 va assunto al netto del numero dei dipendenti in pensionamento per raggiunti limiti di età. L'incremento della base occupazionale va ridotto in misura corrispondente alle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate a nonna dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, a eccezione di quelle derivanti da pensionamenti per raggiunti limiti di età. Per gli enti privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

'4-quinquies. Ai soggetti passivi dell'imposta, di cui all'articolo 3, per ciascun dipendente per il quale si applicano le disposizioni di cui al comma 4quater, non spettano le deduzioni previste dai commi 1 e 4-*bis.1*";

b) il comma 4-*sexies* è abrogato;

c) il comma 4-*septies* è sostituito dal seguente:

"4-*septies*. Per ciascun dipendente per il quale non si applichino le disposizioni di cui al comma 4-*quater*, l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-*bis.1*, non può comunque eccedere il limite massimo costituito dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 2), 3) e 4) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera *a*), numero 5) e 4-*bis.1*".

2. Il minor gettito derivante per l'Erario dallo sgravio fiscale di cui al comma 1, valutato per il primo anno in 200 milioni di euro, per il secondo anno in 400 milioni e per il terzo anno in 600 milioni, è compensato per 52 milioni con la soppressione dei contributi in favore delle emittenti radiofoniche private, di cui di cui all'art. 7, comma 11, del decreto-legge 6 agosto 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135; per la parte restante con una corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 6 della legge 2 febbraio 2007 n. 26, relativo alla restituzione di oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione».

2.0.3

[ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO](#)

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche della disciplina del contratto a termine e di lavoro intermittente nei settori dello spettacolo e della ricerca)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dello spettacolo per lo svolgimento di attività teatrale, musicale, cinematografica, televisiva, radiofonica o circense, purché aventi per oggetto prestazioni, anche riferite all'attività ordinaria del datore di lavoro, di natura artistica, tecnica, comunque strettamente connesse alla preparazione, produzione e rappresentazione di spettacoli o programmi o serie di durata predeterminata, anche reiterati nel tempo, oppure limitate a una stagione artistica. Ai contratti di cui al presente comma si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 8"."

2. La disciplina limitativa del contratto di lavoro intermittente non si applica nel settore dello spettacolo.

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca istituiti con legge dello Stato e lavoratori chiamati a svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Ai contratti di cui al presente comma si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 8"».

2.0.4

[BERGER](#), [BUEMI](#), [NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rappresentanze sindacali aziendali)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le intese di cui al primo periodo hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere stipulate in una delle seguenti piattaforme negoziali:

a) dall'associazione imprenditoriale interessata, da un lato, e da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

b) dall'impresa interessata, da un lato, e dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

1-bis. Ai fini dell'efficacia di cui al secondo periodo del comma 1, le intese sono sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario. Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, l'approvazione e sottoscrizione da parte della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è efficace se sono soddisfatti ambedue i seguenti requisiti, riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda:

a) le associazioni sindacali che la compongono, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe;

b) nell'ambito della rappresentanza sindacale aziendale di cui alla lettera a), le associazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo risultino destinatarie di un numero di deleghe superiore a quello delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Laddove, prima della decorrenza del loro termine finale di efficacia, non sia stata data attuazione all'articolo 39 della Costituzione, la proroga o il rinnovo dei contratti di cui al primo periodo, ha effetto solo nei confronti degli iscritti ai sindacati sotto scrittori, salvo l'efficacia delle intese di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis."».

2.0.5

[BERGER](#), [NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Misure per favorire l'accesso dei giovani
alle attività professionali intellettuali)*

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un Fondo di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie a giovani professionisti per l'accesso e l'avvio dell'attività professionale, di cui al comma 4, e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, di seguito denominato "Fondo", dal quale possono essere prelevate, nei

limiti delle disponibilità finanziarie annuali, le somme necessarie per gli interventi di cui al comma 2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 20 milioni di euro annui.

2. Con il fondo di cui al comma 1, si provvede alla concessione di agevolazioni finanziarie per:

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti di età non superiore ai trentacinque anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

b) prestiti ai giovani con età inferiore ai quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, attraverso: progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersetoriale tra giovani professionisti; programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza; progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.

4. Per attività professionale si intende un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge; per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio.

5. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni necessarie a:

a) specificare i soggetti legittimati ad accedere al Fondo;

b) disciplinare i termini per le domande di accesso al Fondo;

c) individuare le modalità e i termini di erogazione delle somme richieste, prevedendo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

d) individuare le modalità di gestione del Fondo.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 127, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

Art. 3

3.1

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «26 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «26 milioni di euro per l'anno 2013», con le seguenti: «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «56 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «26 milioni di euro per l'anno 2013».

3.2

PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate» con le seguenti: «da giovani, da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate».

3.3

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,».

3.4

[LEPRI](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DE MONTE](#), [DEL BARBA](#), [DIRINDIN](#), [FAVERO](#), [ELENA FERRARA](#), [MANASSERO](#), [MATURANI](#), [OLIVERO](#), [ORRÙ](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a) e b), dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio».

3.5

[CATALFO](#), [PUGLIA](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera c), le parole: «29 anni», sono sostituite con le seguenti: «32 anni».

3.6

[CARIDI](#), [FLORIS](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui alla lettera b) del comma precedente vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore di nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare».

3.7

[BULGARELLI](#), [CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a:

- a) Emilia Romagna, Veneto e Lombardia limitatamente ai soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- b) Umbria e Marche limitatamente ai soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 1997».

3.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

"1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati

dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) excursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;
- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

3.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

3.0.3

[BERGER](#), [BUEMI](#), [NENCINI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Applicazione dell'istituto della mobilità volontaria al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza)

1. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:

- a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;
- b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;

c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione il cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma della cessione di contratto di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:

a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;

b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-bis, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-bis, al di fuori del territorio regionale".».

Art. 4

4.1

SANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Eventuali costi sostenuti da Enti di Ricerca su fondi relativi alle Programmazioni FSE 2000-2006 per attività coerenti con le finalità e gli obiettivi istituzionali potranno, ove non coperti da finanziamenti comunitari, essere imputati ai finanziamenti istituzionali.».

Art. 5

5.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1º gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.

2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.

3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.

4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

- a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

- b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

- c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

- d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

- e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

- f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

- g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

- h) in esito al monitoraggio degli interventi, predisponde periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.2

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRIS, SPILABOTTE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego» con le seguenti: «nelle more della definizione di un sistema nazionale del lavoro costituito da un'Agenzia nazionale e da Agenzie regionali».

5.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014».

5.4

PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRIS, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi;».

5.500

I RELATORI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "comma 1" inserire le seguenti: ", nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

5.6

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera d), dopo le parole «di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;» aggiungere le seguenti: «inoltre ne controlla l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi, riferendone annualmente al ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali;»

alla lettera g) sostituire le parole: «gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e» con le seguenti: «l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi degli interventi e delle attività espletate; inoltre».

5.7

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL».

5.8

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) promuove l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte dell'agenzia di certificazione dei curricula mandataria della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi dalla persona stessa compiuti o sulle sue esperienze lavorative o formative».

5.0.1

FAVERO, RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRIS, SPILABOTTE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di euro 22 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «commi 6 e 10» inserire le seguenti: «5-bis», e sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «pari a 1.136,5 milioni di euro per l'anno 2013, 681,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 437,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;

c) all'articolo 12, alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 224 milioni di euro per l'anno 2014 e a 22 milioni di euro per l'anno 2015»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 106,9 milioni di euro per l'anno 2013».

Art. 6

6.1

[CATALFO, BULGARELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni in materia di istruzione e formazione*). – 1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di IeFP cessa con l'anno scolastico 2019/2020.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 – 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltreché complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5/2012, convertito con la legge n. 35/2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.3

[OLVERO](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni in materia di istruzione e formazione*). – 1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di IeFP cessa con l'anno scolastico 2017/2018.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 – 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltreché complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5/2012, convertito con la legge n. 35/2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.4

[SANTINI, LEPRI, FAVERO, PARENTE](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – 1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso

l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di IeFP cessa con l'anno scolastico 2017/2018.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 – 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltreché complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.5

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole da: «e nel primo anno» fino alle: «delle lezioni» con le seguenti: «spazi di flessibilità entro il 10 per cento dell'orario annuale delle lezioni, privilegiando discipline curriculare comuni agli altri indirizzi di istituti superiori, in particolare italiano e matematica, e nel primo anno del secondo biennio spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni,».

6.6

BERGER, NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

1-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi entro il 31 agosto 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, detratti nel numero del 10 per cento dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.

1-quinquies. All'attuazione della procedura di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 agosto 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. A far data dal 1° settembre 2014, il primo e il terzo periodo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al

comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015».

6.7

GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il triennio 2013-2015, lo stanziamento sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno. Tale maggiore spesa, da attribuire al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è destinata alle Università non statali legalmente riconosciute aventi numero di iscritti non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza, proporzionalmente al numero di iscritti nella misura massima di 3.500 euro a studente, per il sostegno delle spese generali di funzionamento.

1-ter. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto a quanto erogato nei confronti delle Università beneficiarie di cui al comma 1-bis, la residua parte sarà ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

6.8

OLVERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le somme stanziate dagli enti territoriali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».

6.9

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni nell'ambito della razionalizzazione dei percorsi di formazione professionale, garantiscono in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di stage eliminando inutili duplicati».

6.10

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni".

1-ter. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "che hanno compiuto il quindicesimo anno di età".

1-quater. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni"».

6.0.1

STEFANO, BAROZZINO, URAS

*Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *calI center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013.

2. Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni.

3. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

4. Agli oneri recati dall'applicazione dei commi precedenti, quantificati in 75 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 2014, mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo

1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

6.0.2

STEFANO, BAROZZINO, URAS

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *ca/I center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al 70 per cento del valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013.

2. Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni.

3. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata auto certifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

4. Agli oneri recati dall'applicazione dei commi precedenti, quantificati in 52,5 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 2014, mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

6.0.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art 6-bis.

(Interpretazione autentica del comma 188, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266)

1. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università».

6.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

6.0.5

STEFANO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.
3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

6.0.6

[BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, previa approvazione dei Piani «triennali di attività, del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati ad assumere personale in deroga alla procedura prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

6.0.7

[RANUCCI](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria"».

Art. 7

7.1

[BAROZZINO, URAS](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7.2

[SANTINI, PARENTE](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte del rispetto dei limiti di durata massima e quantitativi applicabili al rapporto di lavoro, ai sensi del presente decreto legislativo";

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto".

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.";

2) il comma 2 è abrogato;

3) all'articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) il comma 2-bis è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:

"c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

2) il comma 6 è abrogato;

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. In caso di mancata definizione da parte dei contratti collettivi dei limiti quantitativi di cui al comma precedente, ciascun datore di lavoro non può assumere un numero di lavoratori a tempo determinato superiore al quindici per cento del personale assunto nell'unità produttiva interessata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo un numero minimo di 3 unità; i contratti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono soggetti a tale limite"».

7.3

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#)

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un dato re di lavoro o utilizzato re e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione";

b) all'articolo 5:

1) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

2) al comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole: "e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:

"c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

2) sopprimere il comma 6;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato"».

7.4

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.5

[BAROZZINO](#), [URAS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.6

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

7.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

7.8

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», lettera a), sopprimere le parole da: «, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera b).

7.10

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

7.11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis»; lettera b) le parole da: «, anche aziendali,» sono sopprese.

7.12

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera a), lettera b), sopprimere le parole: «, anche aziendali,».

7.13

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera a), lettera b) aggiungerere in fine: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

7.14

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera a), lettera b), aggiungere in fine: «in ogni caso i contratti acausalì di cui alla lettera precedente non possono superare il 2 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva».

7.15

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1, lettera a), dopo le lettere a) e b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) ferme restando le ipotesi di cui alle lettere a) e b), nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva. La percentuale è elevabile dai contratti collettivi di ogni livello stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

7.17

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

7.18

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.19

SPILABOTTE, RITA GHEDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.20

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, comma 2-bis le parole: "non può essere oggetto di proroga" sono sostituite da: "è prorogabile, in deroga al comma 1, fino ad un massimo di sei volte"».

7.21

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale

tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011.»

7.22

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRÌ, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, nel limite complessivo del 20 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva».

7.23

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

7.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.25

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma e del successivo comma 4 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

7.26

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere il secondo periodo.

7.27

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «anche aziendali».

7.28

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRÌ, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, lettera c), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.» con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011.».

7.29

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

7.30

BONFRISCO

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), inserire il seguente:

«3-bis) Al comma 4-bis le parole: "trentasei mesi" ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi"».

7.31

BOCCA, SERAFINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

7.32

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: A decorrere dal 1º agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato non sono calcolati nella base di computo occupazionale prevista ai fini delle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente comma:

«1-ter Per i contratti a termine stipulati a decorrere dal 1º agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, sarà possibile il recesso anche per giustificato motivo, oggettivo, prima della scadenza del termine stesso, con preavviso di 15 giorni».

7.33

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o dell'istituto del lavoro accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.34

[RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere anche il comma 3.

7.35

[GALIMBERTI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.36

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.37

[CASSANO](#)

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.";

0b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole "per il tramite dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro"»;

b) al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

«c-quater) i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi"»;

c) al comma 4, premettere il seguente:

«04. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole "ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialista"».

7.38

[BERGER, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA](#)

Al comma 2, lettera a), è premesso la seguente:

«0a) all'articolo 31, i commi 3-bis e 3-ter e 3-quater sono sostituiti dai seguenti:

"3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il

terzo grado o collegate con contratto .di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter"».

7.39

SANTINI

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 30 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2013 c.c. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"».

7.40

BONFRISCO

Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in tutti i settori produttivi e senza limiti di età".

0b) all'articolo 34, il comma 2 è abrogato».

7.41

BERGER, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con non meno di sedici anni di età"».

7.42

ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 24, comma 4, lettera a) è soppresso».

7.43

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).*

7.44

PARENTE, RITA GHEDINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «In ogni caso,» con le parole: «Fatta eccezione per i settori spettacolo, turismo e pubblici esercizi,».

7.45

PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per ciascun lavoratore» inserire le seguenti: «con il medesimo datore di lavoro».

7.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «duecentocinquanta».

7.47

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Questa disposizione non si applica nel settore dei teatri lirici e di prosa».

7.16

VERDUCCI, SANTINI

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Sono esclusi dalla disciplina del precedente comma 2-bis i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni».

7.48

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali».

7.49

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire lo seguente:

«a-bis) all'articolo 34, comma 1, dopo le parole: "contratti collettivi" sono inserite le seguenti: ", anche aziendali",».

7.50

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.51

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.52

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.53

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

7.54

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.55

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.56

CARIDI, FLORIS

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.131

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le collaborazioni svolte nell'ambito delle attività tipiche dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali è imposto il solo obbligo di essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore."».

7.57

RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.58

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.59

PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.60

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.61

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il ricorso al lavoro accessorio è incompatibile con ogni tipologia di rapporto lavorativo instaurato presso lo stesso datore di lavoro"».

7.62

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni :

1) al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'art. 70 comma 1 sostituire le parole "alla totalità dei committenti" con le seguenti "al medesimo committente";

e-ter) all'art. 70 comma 2, lettera a) dopo le parole "effettuate da pensionati" inserire le seguenti: "da casalinghe";

e-quater) all'art. 70 comma 2, lettera b) eliminare le parole "che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";

e-quinques) all'articolo 70, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel settore agricolo, nell'ambito del periodo di prestazione comunicato, non vi è presunzione di continuità di prestazione da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b)"';

e-sexies) All'art. 72 comma 1 dopo le parole "uno o più carnet di buoni" eliminare le parole "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole "periodicamente aggiornato" eliminare le parole "tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le Parti Sociali"».

7.63

[BOCCA](#), [SERAFINI](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria"».

7.64

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono inserite le seguenti: "da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria"».

7.65

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 70, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extrascolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria"».

7.66

[DI MAGGIO](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 72, comma 1, sostituire le parole: "carnet di buoni orari", con le seguenti: "carnet di buoni"».

7.67

[RUVOLO](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 72, comma 1, sostituire le parole: "carnet di buoni orari", con le seguenti: "carnet di buoni"».

7.68

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una

contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo dei buoni orari di cui al periodo precedente non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1"».

7.69

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). L'articolo 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è abrogato».

7.70

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) L'inciso "vendita diretta di beni e di servizi", contenuto nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricoprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi».

7.71

PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In alternativa al lavoro intermittente i contratti collettivi nazionali stipulati delle organizzazioni sindacali secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, anche attraverso delega al secondo livello, possono introdurre forme di lavoro a tempo parziale con eventuale stipula di clausole elastiche e flessibili, in grado di assicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze dell'impresa e il bisogno del lavoratore di avere continuità di reddito.»

7.72

CASSANO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio", sono inserite le seguenti: "e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio (di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173)"».

7.73

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 2549, comma 2, del codice civile dopo le parole: "o di affinità entro il secondo" sono aggiunte le seguenti: "e dei contratti certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003"».

7.74

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'art. 2549, comma 2, del codice civile è abrogato.».

7.75

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Sopprimere il comma 3.

7.76

BAROZZINO, URAS

Sopprimere il comma 3

7.77

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Al comma 4 dopo il primo paragrafo, aggiungere il seguente: «Inoltre la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro assunta direttamente in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.78

SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 4, capoverso «6», sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92», con le seguenti: «all'articolo 2, comma 34, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.79

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici preposti al lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta preposti al lavoro.
2. Ai fini del computo del numero dei preposti al lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore".

4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione

effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore";
b) al comma 2 le parole: "per motivo oggettivo" sono abrogate;
c) il comma 8 è abrogato.

4-quater. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola "oggettivo" è abrogata.

4-quinquies. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;
b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.".

4-sexies. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola "soggettivo" è abrogata».

7.80

SANTANGELO, BULGARELLI

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la Direzione territoriale del lavoro trasmette una nuova convocazione alle parti per un ulteriore incontro da svolgersi nel termine perentorio di sette giorni. Qualora la Direzione territoriale non provveda entro tale termine, il datore di lavoro, a pena di nullità del licenziamento, deve richiedere una nuova convocazione."».

7.81

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1).

7.82

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) il comma 21, in materia di lavoro intermittente, è abrogato. Riacquistato efficacia le disposizioni recate dagli articoli 34, 35, e 37 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.83

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.500

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: "al 1° gennaio 2014", inserire le seguenti: ".*

Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 31.".

b) *al comma 5, lettera b) sostituire le parole: "cinquanta per cento" con le parole: "settanta per cento";*

c) *al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio compete, entro i limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis»), di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle assunzioni di lavoratori che hanno fruito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) per un periodo inferiore a sei mesi".*

d) *al comma 5, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:*

"5-bis) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente";

5-ter) ai commi 5, 42, 44 e 45 dopo le parole "decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali" sono sostituite dalle seguenti "decreto non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali" .".

7.84

SPILABOTTE

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

«2-bis). Il comma 25 è sostituito dal seguente:

"a) le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) in via transitoria e per un periodo non oltre il 31 dicembre 2014, le disposizioni previste dai commi dal 23 al 25 possono essere derogate o applicate gradualmente sulla base di quanto definito da accordi fra le parti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

7.85

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 5, lettera a) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

"28-bis. Gli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applicabile, o in mancanza di questo secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, possono prevedere:

che il limite di tre associati in partecipazione, di cui all'ultimo comma dell'articolo sia aumentato a cinque;

che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva, con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima"».

7.86

RITA GHEDINI, ANGIONI, CUCCA, LAI

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

"29-bis. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

7.87

FEDELI, RITA GHEDINI, PUGLISI

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

"29-bis. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento."».

7.88

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono dell'Aspi di cui al comma 1 è concesso, per le prime quattro mensilità di retribuzione corrisposte al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile usufruita dal lavoratore. "I contributo è riconosciuto anche al datore di lavoro che assuma alle stesse condizioni del presente comma un lavoratore che usufruisce della Mini Aspi di cui al comma 20 e che, pur avendo già esaurito al momento dell'assunzione il diritto al sussidio, sia disoccupato da meno di quattro mesi. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative"».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle

seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.89

[PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE](#)

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostable".

2) al comma 34, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.90

[SANTINI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO](#)

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: « pieno e» e sostituire le parole: « cinquanta per cento» con le seguenti: « cento per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 5, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b)».

7.91

[PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI](#)

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: « pieno e» e sostituire le parole: « cinquanta per cento» con le seguenti: « settanta per cento».

7.92

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: « cinquanta per cento» con le seguenti: « cento per cento».

7.93

[RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE](#)

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», primo periodo, sostituire le parole: « cinquanta per cento» con le seguenti: « settanta per cento».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: « 7, comma 7 e 11» con le seguenti: « 7, commi 5, lettera b-bis), 7 e 11» e sostituire le parole: « 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: « 759,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 515,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 256,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 206,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 201 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) quanto a euro 200 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale

da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».

7.94

[RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE](#)

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», primo periodo, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «settanta per cento».

7.95

[PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI](#)

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.96

[PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI](#)

Al comma 2, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

7.97

[CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI](#)

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti non è cumulabile con ulteriori contributi della medesima tipologia.».

7.98

[BERTUZZI](#)

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole «7, comma» inserire le seguenti: «5,» e sostituire le parole «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015», con le seguenti: «pari a 1.134,5 milioni di euro per l'anno 2013, 589,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 345,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;

c) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;
d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 104,9 milioni di euro per l'anno 2013».

7.99

DI MAGGIO

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

7.100

RUVOLO

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

7.101

RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:

"20-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.

20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis;"».

7.102

ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 2, comma 22, le parole: "4, lettera a)" sono soppresse».

7.103

BERGER, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 5, dopo le lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 2, i commi da 31 a 35 sono abrogati».

7.104

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, il comma 31, è sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.105

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, il comma 31, sostituito con il seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono

compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30"».

7.106

[MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

7.107

[BERTUZZI](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.108

[RITA GHEDINI, PARENTE](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.109

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) All'articolo 2, il comma 36 è abrogato».

7.110

[RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRÌ, SPILABOTTE](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, i commi 51, 52, 53 sono sostituiti con i seguenti:

"51. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza

prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

52. Possono accedere al trattamento di cui al comma 1 i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1. risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2. operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

53. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335"».

7.111

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 57, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» con le seguenti: «7, commi 5, lettera b-bis, 7 e 11» e le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 232 milioni di euro per l'anno 2014»;

c) alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014».

7.112

RITA GHEDINI, GIANLUCA ROSSI, FABBRI

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 15, lettera a), le parole: "un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota o una cifra in misura fissa complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento, non inferiore, in entrambi i casi, allo 0,20 per cento"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «7, comma 7» inserire le seguenti: «10, comma 7-bis», e sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «pari a 1.129,5 milioni di euro per l'anno 2013, 609,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 465,775 milioni di euro per l'anno 2015»;

c) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 99,9 milioni di euro per l'anno 2013».

7.113

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Al comma 5, lettera c) dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 15, lettera a), le parole: "un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota o una cifra in misura fissa complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento, non inferiore, in entrambi i casi, allo 0,20 per cento"».

7.114

[RITA GHEDINI](#)

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 4 inserire il seguente:

«4-bis) al comma 34 sono aggiunte le seguenti parole: "Sono altresì escluse dal pagamento del contributo di cui al comma 31 le aziende aderenti ai consorzi titolari dei servizi di pulizia delle scuole, oggetto dell'accordo sottoscritto al Ministero del lavoro il 14 giugno 2011, limitatamente ai lavoratori impegnati nei servizi previsti nell'accordo stesso"».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;*
- b) *all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «pari a 1.129,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 609,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 365,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;*
- c) *all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 99,9 milioni di euro per l'anno 2013» e le parole «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;*
- d) *alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014 e a 140 milioni di euro per l'anno 2015».*

7.115

[LANGELLA](#)

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) al comma 37 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"In ogni caso, il Comitato Amministratore rimane in carica fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato"».

7.116

[LANGELLA](#)

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al comma 45 dopo la parola: "decreto", sono aggiunte le seguenti: "di natura non regolamentare"».

7.117

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Al comma 5, lettera c), dopo il punto 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis) al medesimo comma 4 dopo le parole: "per i lavoratori dei diversi compatti" sono aggiunte le seguenti: "compresi quelli dipendenti dalle società partecipate degli Enti pubblici e dello Stato"».

7.118

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

7.119

[PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI](#)

Al comma 5, lettera d), al numero 1) premettere il seguente punto:

«01) al comma 8 le parole: "cinquanta per cento sono sostituite dalle seguenti: "settanta per cento"»

Conseguentemente:

al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 dicembre 2013»; all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 11-bis,» e sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: « a 563,375 milioni di euro per l'anno

2014, a 321,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 66,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

7.120

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Al comma 5, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.121

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Al comma 5, lettera d), numero 1) sopprimere le parole: «e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile».

7.122

[SANTINI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO](#)

Al comma 5, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Al comma 8 le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole: "cento per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 5, lettera d), numero 2-bis), si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b)».

7.123

[STEFANO, BAROZZINO, URAS](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis): all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

«c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.124

[CERONI](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 2, comma 34, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono abrogate».

7.125

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è abrogato».

7.126

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La lettera i) del comma 9 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92 è soppressa».

7.127

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il comma 16, lettera d) e il comma 19 dell'articolo 1 della legge 29 giugno 2012, n. 92, sono soppressi».

7.128

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al comma 39 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole "1º gennaio 2014" con le parole "1º gennaio 2015"».

7.129

[PARENTE, RITA GHEDINI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

7.130

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'art. 2549, comma 2 del Codice Civile, sostituire le parole da: "con l'unica eccezione" a: "entro il secondo" con le seguenti: "fatti salvi i seguenti casi: associato in forma societaria; associazione in partecipazione tra produttori e artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di

registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento; associati legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo"».

7.0.1

RANUCCI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.0.2

RITA GHEDINI

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già partiti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5.

7. Il buon esito della verifica di cui al precedente comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviati dalle aziende sottoscritte dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni

amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma».

7.0.3

[BERGER, NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA](#)
Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni a sostegno dei lavoratori precari)

1. Allo scopo di estendere misure a favore dei lavoratori a progetto, ex articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a prescindere dal limite dimensionale aziendale, è istituito un fondo presso l'INPS per il sostegno del reddito, nei casi di licenziamento, sospensione del lavoro, scadenza del termine del contratto.
2. Ai lavoratori a progetto di cui al comma 1 è riconosciuta una prestazione previdenziale connessa alla cessazione del rapporto di collaborazione, per recesso anticipato o per scadenza naturale, pari a quella prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale indennità è erogata per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha meno di 55 anni, di 18 mesi se li ha superati.
3. La prestazione di cui al comma 2 sostituisce quella prevista dal comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
4. Al fondo di cui al comma 1 sono attribuiti 250 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
5. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui allo stesso comma 1.
6. Ai lavoratori a progetto sono riconosciute le stesse tutele sociali di genitorialità di cui ai commi 24 e 25 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, a valere per gli anni 2013-2015. Agli stessi lavoratori è garantita la tutela della malattia e dell'assegno al nucleo familiare, purché iscritti alla gestione separata presso l'INPS, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
7. All'**articolo 2751-bis**, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5-ter, è aggiunto il seguente:

"5-quater. i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato".

8. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, definiti contratti a progetto ex articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
 - b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, la legge 10 aprile 1991, n. 125 e il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di "Azioni positive" e "Pari opportunità";
 - c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9. L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per gli anni 2014-2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.4

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, BOCCA](#)

Dopo l'**articolo 7**, è inserito il seguente:

«Art 7-bis.

1. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

7.0.5

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, BOCCA

Dopo l'**articolo 7** è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Criteri di computo e modalità di formazione dei lavoratori a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria";

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da consulente esperto dallo stesso incaricato"».

Art. 8

8.500

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole:* "le Province autonome" *inserire le seguenti:* "le Province e l'ISFOL";

b) *al comma 3, dopo le parole:* "il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica" *inserire le seguenti:* "il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico".

8.1

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 4, aggiungere infine, le seguenti parole: «le banche dati dei Consorzi interuniversitari».

8.2

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 5, sopprimere in fine le seguenti parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4».

8.3

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso autorizzato l'accesso alla banca da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

8.0.1

CATALFO, BULGARELLI

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro S.p.a.)

1. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.».

Art. 9

9.1

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e, ove presenti, agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro

autonomo, salvo diversa disposizione dei contratti individuali di lavoro certificati dalle commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto regolati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni – da intendersi in riferimento al settore a cui appartengono i lavoratori su cui incide la deroga – hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi».

9.2

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole «ai compensi e».

9.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1 dopo le parole: «ai compensi», inserire le seguenti: «per il lavoro a progetto».

9.4

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo», con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.5

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti dei lavoratori» sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo» con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.6

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

9.7

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «In considerazione della grave situazione occupazionale, fino al 31 dicembre 2015».

9.8

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

9.9

PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere la parola «non».

9.10

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.11

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

All'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «hanno effetto» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati».

9.12

SANTANGELO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 2.

9.13

GIUSEPPE ESPOSITO, PICCINELLI, CASSANO

Al comma 2 premettere i seguenti:

«02. Il comma 11, dell'articolo 71, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, ovvero dai medesimi soggetti pubblici o privati abilitati di cui al periodo precedente. Alle verifiche periodiche sopra riportate, si provvede, per quanto riguarda la prima entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta, per le successive entro il termine

di trenta giorni dalla data della richiesta. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro".

03. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal precedente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

9.14

FUCKSIA, BULGARELLI

All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il capoverso «4-bis», è sostituito con il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1º luglio 2015, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse derivanti dalle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della Legge 12 marzo 1999, n.68 ed al Fondo speciale di cui al comma 10 della legge 9 gennaio 1989,n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.500

I RELATORI

Al comma 2, capoverso "4-bis", primo periodo, dopo le parole: "ogni cinque anni" inserire le seguenti: ", nel rispetto dei principi di cui al comma quarto dell'articolo 2 del codice penale,".

9.15

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 9,6%» sono sostituite dalle seguenti: «del 9,7%».

9.501

I RELATORI

Al comma 2, capoverso "4-bis", secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: "e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data."

9.16

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 2, capoverso «4-bis», il terzo e il quarto periodo, sono sostituiti con i seguenti: «Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, nella misura del trenta per cento del loro ammontare, ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro e, nella misura del settanta per cento del loro ammontare, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

9.17

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «per la metà del loro ammontare» e aggiungere in fine le seguenti: «che le utilizzerà, individuando anche altre risorse finanziarie, oltre all'intero ammontare delle penalità applicate e versate, per il potenziamento ed il riordino delle attività di vigilanza a livello territoriale in materia di sicurezza del lavoro.».

9.18

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 2, capoverso «4-bis», al terzo periodo, le parole: «di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.», sono sostituite con le seguenti: «ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro.».

9.19

FUCKSIA, BULGARELLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli Organi di Vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quali Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL e Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei casi di constatata inosservanza di norme in materia di tutela della salute e sicurezza su lavoro, puniti con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda o solo dall'ammenda, applicano la procedura della prescrizione di cui agli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in tutti casi in cui le stesse violazioni abbiano determinato, in sede causale e/o concausale, un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, o ogni qualvolta le stesse siano commesse in presenza di lavoro irregolare o sommerso. In tutti gli altri casi, ovvero nell'ordinaria vigilanza ispettiva, in caso di constata inosservanza di norme in materia di tutela della salute e sicurezza, ad esclusione di quelli puniti dal solo arresto per cui si procede come da legislazione vigente, si applica la procedura della diffida di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1955 n. 520.».

9.20

[CARIDI, FLORIS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è, successivamente, dall'articolo 2, comma 2-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola «CONI» sono aggiunte le seguenti: «e ai consorzi industriali».

9.21

[SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Sopprimere il comma 4.

9.22

[BAROZZINO, URAS](#)

Sopprimere il comma 4.

9.23

[RITA GHEDINI, FAVERO, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, SPILABOTTE](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – (*Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità*). – 1. Il contratto collettivo aziendale di lavoro, stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti nell'azienda, relativamente alle materie e secondo le regole e le procedure previste dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 in attuazione dell'accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato. Le intese stipulate ai sensi del presente comma producono efficacia nei confronti dei lavoratori di cui al primo periodo subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio"».

9.24

[CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA](#)

Il comma 4, è sostituito con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

9.25

[ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati prima dell'emanazione del presente decreto-legge la suddetta disposizione ha effetto soltanto dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore».

9.26

[PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».

9.27

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adeguamento dei contributi relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre

1999, il termine del 1 gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, decorre dal 10 gennaio 2012».

9.28

RANUCCI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

5-ter. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

9.29

RUVOLO

Sopprimere il comma 7.

9.30

DI MAGGIO

Sopprimere il comma 7.

9.31

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

9.32

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 11-bis dopo le parole: "master universitario di II livello" aggiungere le seguenti: "laurea triennale, laurea specialistica"».

9.33

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 6, dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.».

9.34

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare" sono aggiunte le seguenti: "i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.35

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo la lettera r-bis), è aggiunta, in fine ,la seguente:

"r-ter) i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.36

RITA GHEDINI

Al comma 10, sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

«11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per lavoro subordinato, previa assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, attraverso la comunicazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. Il nuovo rapporto di lavoro viene meno in mancanza del possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1».

9.37

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38

[BOCCA](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.39

[BERTUZZI](#), [RUTA](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [ELENA FERRARA](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [VALENTINI](#)

Al comma 11, sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole, e da imprese strutturate in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, regolarmente riconosciute».

9.40

[GALIMBERTI](#)

Al comma 11, capoverso 3-bis), sostituire le parole: «Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa», con le seguenti: «Le imprese, anche agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa».

9.41

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 11, capoverso «3-ter», le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».

9.42

[BERTUZZI](#)

Al comma 11, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguitate dalle imprese legate dal contratto di rete.».

9.43

[RUVOLO](#)

Al comma 11, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguitate dalle imprese legate dal contratto di rete.».

9.44

[BONFRISCO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54 sopprimere ove ricorrono i riferimenti alle "piccole e/o medie aziende"».

9.45

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera *s*), della legge 28 marzo 1968 n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, dopo lo parola "Stato", sono inserite le seguenti: ", dal Consiglio Nazionale"».

9.46

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.47

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»: sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.48

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi», sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi nei settori agricolo e agro-alimentare».

9.49

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-bis. 1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.50

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

"6-bis.1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

9.51

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi

di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.».

9.52

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimi retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo."».

9.53

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.».

9.54

BERGER, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti," sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti";
b) al comma 2-bis, le parole: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente"».

9.55

BERGER, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della Direttiva 93/I04/CE del 23 novembre 1993"».

9.56

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 12

9.57

D'ALÌ

Al comma 12, dopo le parole: «nonché per le spese sostenute», aggiungere le seguenti: «per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia municipale e».

9.58

D'ALÌ

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano altresì per far fronte, nel biennio 2013-2014, alle peculiari esigenze di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87».

Conseguentemente, all'articolo 10, il comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie,

effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'art. 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.»

9.59

RANUCCI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.60

SUSTA, ICHINO

Al comma 13, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.61

RITA GHEDINI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.62

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.63

GIANLUCA ROSSI, CUOMO

Al comma 13, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.64

D'ANNA, LANGELLA

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.65

CARRARO

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.66

ORELLANA, BULGARELLI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione".

13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 13-bis».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *d*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

9.67

D'ANNA, LANGELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.68

PICCINELLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.69

CARRARO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.70

SUSTA, ICHINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio soltanto euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato."».

9.71

DE POLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato"».

9.72

[GIANLUCA ROSSI, CUOMO](#)

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: .

«14-bis. Il comma 3 dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

"3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non è dovuto alcun compenso né rimborso delle spese di studio. Quando almeno due dei soci fondatori abbiano più di 35 anni sono dovuti al notaio euro 250 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato"».

9.73

[CARRARO, CASSANO](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, si applica e continua ad applicarsi alle società responsabilità limitata semplificate costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione».

9.74

[ORELLANA, BULGARELLI](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.75

[D'ANNA, LANGELLA](#)

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";
- b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.76

[SUSTA, ICHINO](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "presso una banca", sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";
- b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.77

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, le parole: "le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato" sono abrogate».

9.78

[CUOMO, GIANLUCA ROSSI](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata da parte di persone che fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età e la sua iscrizione al registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i diritti e gli onorari notarili standard per gli atti costitutivi di società a responsabilità limitata semplificata compiuti da soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età.».

9.79

[MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO](#)

Al comma 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alla lettera h), il punto 2) è soppresso».

9.80

[GALIMBERTI](#)

Al comma 16, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in possesso di specifici requisiti tecnici necessari allo sviluppo della stessa;».

9.81

[MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO](#)

Al comma 16, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) alla lettera h), punto 3), dopo la parola: "sia", è inserita la seguente: "preferibilmente"».

9.82

[RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI](#)

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, e comunque nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidato in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 16-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

16-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 16-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

16-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata

corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati».

Conseguentemente:

- all'articolo 11, al comma 22, capo verso Articolo 52-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

- all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «comma 7,» inserire le seguenti: «9, comma 16-bis», e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: «659,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « a 302 milioni di euro per l'anno 2014».

9.83

PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRÌ, SPILABOTTE

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

16-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

9.84

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

16-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

9.85

GASPARRI, GENTILE

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il

trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

16-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 16-bis, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.».

9.86

BONFRISCO

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

16-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.».

9.87

RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.».

9.88

RITA GHEDINI, FEDELI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

9.89

RUSSO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."».

9.91

[CERONI](#)

Dopo comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Anche quando la programmazione, l'elaborazione e l'erogazione della formazione, sia effettuata dalle singole associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro, senza il tramite degli organismi bilaterali, queste devono essere in possesso del requisito del "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

9.92

[PAGANO](#), [MUSSOLINI](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

1) è aggiunto il seguente comma 1-bis:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, per i quali l'esercizio del potere direttivo e organizzativo può avvenire mediante tecnologie che consentono per loro natura il controllo a distanza. In tale caso, le modalità dei controlli a distanza devono rispettare i seguenti principi:

- a) i controlli a distanza non possono essere continuativi, e comunque non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera;
- b) quando i controlli a distanza vengono attivati, questi devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi;
- c) le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali.

2) al comma 2 le parole: "Gli impianti e le apparecchiature di controllo" sono precedute dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dal comma 1-bis,"».

9.93

[SACCONI](#), [MUSSOLINI](#), [PAGANO](#), [PICCINELLI](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. E' permesso ricorrere al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali».

9.90

[BERTUZZI](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 3, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.31.».

9.94

[STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 3, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.95

[MARINELLO](#), [CASSANO](#), [PAGANO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31."»

9.96

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza unificata».

9.97

[OLIVERO](#)

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché la creazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità, sono istituiti presso le Camere di commercio sportelli per le nuove imprese che assicurano, anche in via telematica, per le start up e per i progetti di autoimprenditorialità servizi integrati di informazione, formazione, orientamento, assistenza tecnica, accompagnamento al microcredito e tutoraggio, nonché per le procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

16-ter. Al fine di favorire l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei, lo Stato e le Regioni, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 23. giugno 2013, n. 69, possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, degli sportelli per le nuove imprese, di cui al comma 1».

9.98

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria";

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato"».

9.0.1

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1º gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

- a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
- b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
- c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
- d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
- e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
- f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Art. 10

10.1

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 1.

10.2

[RITA GHEDINI](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modifiche e integrazioni, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, si applicano a Poste Italiane S.p.A. e a tutte le Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso».

10.3

[FAVERO](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [RITA GHEDINI](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: "il diritto al lavoro dei disabili," sono inserite le seguenti: "nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge,"».

10.4

[RITA GHEDINI](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [FEDELI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, e dall'articolo 4, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, sono stanziati ulteriori 1,4 miliardi di euro, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-ter, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

7-ter. 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta

patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 novembre 2013. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2014, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 settembre 2013, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7-quater. Le maggiori entrate di cui al comma 7-ter, sono destinate per un ammontare pari a 1,4 miliardi alle finalità di cui al comma 7-bis e per la restante quota sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

10.6

BERTUZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadano successivamente."».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013», e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: «31 agosto 2013»;
- b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «7, comma 7», inserire le seguenti «10, comma 7-bis»», e sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, », con le seguenti: «pari a 1.129,5 milioni di euro per l'anno 2013, 609,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 465,775 milioni di euro per l'anno 2015, »;
- c) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: «, a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;
- d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013», con le seguenti: «quanto a 99,9 milioni di euro per l'anno 2013».

10.8

SPILABOTTE, ANGIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-quinquies, comma 3, quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si intendono riferite alle procedure per l'incarico dirigenziale ivi previsto, già avviate d'ufficio mediante la pubblicazione delle posizioni vacanti sul sito internet del Ministero, alla data di entrata in vigore del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95».

10.9

SPILABOTTE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel medesimo comma, cessa l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.

7-ter. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo con la Fondazione Enasarco ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile, continuando a versare, in deroga al regolamento in materia di contribuzione vigente nell'ordinamento previdenziale della medesima Fondazione, un contributo annuo pari al minimale vigente per la loro posizione. La predetta facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

7-quater. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa alla data del 31 dicembre 2009 e che cessino di contribuire alla Fondazione Enasarco, conseguono il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a sette anni.

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, resta fermo l'obbligo del proprio intermediario del versamento di un contributo, di entità pari a quello che avrebbero dovuto versare alla Fondazione Enasarco, alla forma di previdenza complementare scelta dall'agente.».

10.10

RITA GHEDINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, proveniente dal soppresso ISPESL e trasferito nei ruoli dell'INAIL è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa in atto presso l'ente di provenienza. L'opzione di cui sopra deve essere esercitata entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.11

GIANLUCA ROSSI, PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, MORGONI, CANTINI, FABBRI, FEDELI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012». *Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 12 gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»; all'articolo 12, comma 1:*

a) dopo le parole «commi 7» inserire le seguenti «, 10, comma 7-bis,» e sostituire le parole: «a 1.114, 5 per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «a 1.159, 5 per l'anno 2013, a 604,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 360,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 101,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 51,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 247 milioni di euro per l'anno 2014 e a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a)».

10.12

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

“239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione”».

10.13

[GIANLUCA ROSSI](#), [RITA GHEDINI](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#), [CANTINI](#), [MORGONI](#), [SANTINI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È prorogata, per l'anno 2013, nel limite di 45 milioni di euro, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;
- b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «pari a 1.134,5 milioni di euro per l'anno 2013»;
- c) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «quanto a 104,9 milioni di euro per l'anno 2013».

10.7

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «In tal caso l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, nel caso in cui l'Istituto previdenziale abbia emesso avviso di addebito o iscritto a ruolo i contributi previdenziali scaduti, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni.»».

10.14

[RUVOLO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "In tal caso l'Istituto previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni"».

10.21

[DI MAGGIO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "In tal caso l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni"».

10.15

[RUVOLO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sui contributi previdenziali ed assistenziali di ccompetenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadano successivamente"».

10.16

[GASPARRI, GENTILE](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

7-ter. Una quota del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al prp.sente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.5

[PARENTE, RITA GHEDINI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.17

[BONFRISCO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.19

[PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.18

[BONFRISCO](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel medesimo comma, cessa l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.

7-ter. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo con la Fondazione Enasarco ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile,

continuando a versare, in deroga al regolamento in materia di contribuzione vigente nell'ordinamento previdenziale della medesima Fondazione, un contributo annuo pari al minimale vigente per la loro posizione. La predetta facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

7-quater. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa alla data del 31 dicembre 2009 e che cessino di contribuire alla Fondazione Enasarco, conseguono il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a sette anni.

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, resta fermo l'obbligo del proprio intermediario del versamento di un contributo, di entità pari a quello che avrebbero dovuto versare alla Fondazione Enasarco, alla forma di previdenza complementare scelta dall'agente.».

10.20

MAURIZIO ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 14-bis dell'articolo 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

"14-bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva."».

10.22

BERGER, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza"».

10.0.1

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, realizzano risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi sono destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati – Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

10.0.2

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente

«Art. 10-bis.

(Sperimentazione di sgravi fiscali selettivi
sui livelli occupazionali femminili)

1. In via sperimentale, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017, la Banca d'Italia cura una ricerca empirica volta a determinare gli effetti di sgravi fiscali selettivi sui livelli occupazionali femminili, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro regionale e alle altre circostanze soggettive e oggettive suscettibili di assumere rilievo in proposito.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, destinati alla simulazione sperimentale di uno sgravio fiscale di entità non superiore alla metà dell'imposta gravante su ciascuna persona, su un campione di 5.000 donne, rappresentativo della popolazione.

3. Entro il 28 febbraio 2018, la Banca d'Italia comunica ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alla sperimentazione di cui al comma 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia della sperimentazione. Gli esiti della verifica sono trasmessi al Parlamento, al fine di valutare l'eventuale prosecuzione della sperimentazione o l'adozione di disposizioni finalizzate all'attuazione e all'estensione degli sgravi fiscali oggetto della sperimentazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2014 al 2017, dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.3

[MARINELLO, PAGANO](#)

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento di famiglia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta prestazione, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente la contribuzione per i trattamenti di famiglia».

Art. 11

11.1

[MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 1-ter e 1-quater, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «1.114,5 milioni», «559,375 milioni», «56,775 milioni», «6,775 milioni» e «1 milione», rispettivamente con le seguenti: «2.114,5 milioni», 4.759,375 milioni», 4.256,775 milioni», «4.206,775 milioni», «4.201 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, valutati in 1 miliardo di euro per il 2013 e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante la riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanzia menti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili".

1-ter. Sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n.228.

1-quater. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1 miliardo di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello

Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1-quinquies. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonchè i fondi per la cultura, l'Università e la Ricerca.

1-sexies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:

«dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

11.2

[TREMONTI, CALDEROLI, SPOSETTI, PAOLO ROMANI, URAS](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: «Al fine di sospendere per il 2013 tanto l'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, quanto il pagamento dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali,»;

b) alla lettera a), sostituire le parole «1º ottobre 2013» con le seguenti: «1º gennaio 2014».

c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, le parole "della prima rata" sono soppresse e le parole "è sospeso" sono sostituite dalle seguenti: "non è dovuto". Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, il secondo periodo è soppresso.

1-ter. Nei limiti dell'importo di 15.000 milioni di euro, con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al pagamento, esclusivamente mediante assegnazioni di titoli di Stato, di quei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato oggetto di cessioni, pro solvendo o pro soluto, perfezionate entro il 31 dicembre 2012 da parte di creditori verso banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. L'importo eventualmente non utilizzato per i pagamenti mediante assegnazioni di titoli di Stato di cui al periodo precedente è destinato, con le modalità fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati al 31 dicembre 2012, diversi da quelli che già hanno formato oggetto di cessione verso banche o intermediari finanziari. A differenza di quanto sopra, tale ultimo decreto disciplina il pagamento di detti debiti su base volontaria, mediante assegnazione di titoli di Stato.

Nel rispetto degli obiettivi di finanza stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, al fine di garantire il pagamento dei debiti di cui al comma 2, è autorizzata l'emissione di mini titoli di Stato «ad hoc» per un importo fino a 15.000 milioni di euro per l'anno 2013. La tipologia ed il tasso di interesse dei predetti titoli di Stato, che non può superare il 2 per cento annuo, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità».

Conseguentemente, all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «e 11, commi 1, 5, 20, 21, pari a 1.114,5 milioni di euro» con le seguenti: «e 11, commi 5, 20 e 21, pari a 55,5 milioni di euro»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «65 milioni» con le seguenti: «55,5 milioni»;

c) al comma 1, sopprimere la lettera b);

d) al comma 1, lettera c) sostituire le parole «quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013», con la seguente: «Quanto»;

e) al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;

f) al comma 1, lettera g), sostituire le parole «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;

g) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, pari, rispettivamente, a 1900 milioni di euro e a 4000 milioni di euro, questi ultimi da trasferire ai Comuni, fermo restando per i contribuenti la sospensione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013:

a) dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;

b) dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-ter.

Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1-ter, in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede:

a) per il 2013, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate sull'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-ter;

b) a decorrere dal 2014, residualmente, mediante riduzione modulare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

11.3

[BELLOT, MUNERATO, BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1º ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante risparmi di spesa derivanti da riduzioni delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

11.4

[BELLOT, MUNERATO, BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1º ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizioni, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.5

[D'ALÌ, CASSANO, PAGANO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri"».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurare l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.»

11.6

[ZELLER, PANIZZA, BERGER, LANIECE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 143, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere le parole: "10-ter"».

11.7

[BELLOT, MUNERATO, BITONCI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 31 dicembre 2013, al fine di meglio armonizzare le aliquote IVA con la contingente situazione economica, il Governo adotta, in accordo con la parti sociali, le Associazioni dei Consumatori e l'Istituto nazionale di statistica, una revisione dei panieri IVA, con specifica considerazione per i beni e servizi di consumo ritenuti di prima necessità.»

11.8

[D'ALÌ, CASSANO, PAGANO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurare l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

11.9

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso.»

11.10

ALBANO, PADUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-bis), dopo la parola: "basilico,", sono aggiunte le seguenti: "origano a rametti o sgranato"».

11.11

LEPRI, RITA GHEDINI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, MANASSERO, MATORANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI, RUSSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I commi 488, 489, 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «e commi 1», inserire le seguenti: «e l-bis,» e sostituire le parole:

«559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «712,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 468,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 209,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 159,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) quanto a euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 153 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».

11.12

MALAN, STEFANO ESPOSITO, REPETTI, BORIOLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La sede dell'Autorità è definita in un immobile di proprietà demaniale nella città di Torino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013."».

11.13

DIRINDIN, LEPRI, RITA GHEDINI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, FAVERO, ELENA FERRARA, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRU, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2013.»

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1º ottobre 2013», e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: «30 settembre 2013».

11.14

DIRINDIN, LEPRI, RITA GHEDINI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, FAVERO, ELENA FERRARA, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRU, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «e commi 1,5», inserire le seguenti: «e 6-bis,» e sostituire le parole: « 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, », con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 465,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;*
- b) *alla lettera d), sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « , a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;*
- c) *alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015», con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014 e a 140 milioni di euro per l'anno 2015».*

11.15

FORNARO, GIANLUCA ROSSI, SANTINI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di accelerare il risanamento degli enti locali dissestati, di gestire e contenere gli effetti sociali del processo di razionalizzazione del personale delle società partecipate dagli enti locali dissestati, al sostegno dei lavoratori interessati da programmi di ristrutturazione delle suddette società si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante l'attivazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al quale sono assegnati esclusivamente per le predette finalità 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.»

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: « 30 settembre 2013»;*
- *all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «comma 7,» inserire le seguenti: «e 7-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,», con le seguenti: «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015»;*
- b) *al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per l'anno 2015».*

11.16

MARTINI, CALEO, CANTINI, CHITI, DI GIORGI, FEDELI, FILIPPI, GATTI, MARCUCCI, MATTESINI, NENCINI, PIGNEDOLI, PUPPATO, VACCARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per i primi interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nelle aree delle province di Lucca e Massa Carrara individuate dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di

euro per l'anno 2013. Per le aree delle province di Reggio Emilia e Modena colpite dal medesimo evento sismico è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1 gennaio 2014», con le seguenti: « A decorrere dal 1 ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: « 31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013»;

11.17

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

11.18

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 6 del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono rideterminate rispettivamente in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015."».

11.19

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (*Recupero dei centri storici con possibilità di vendita degli immobili*). – 1. Per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici distrutti o gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, è ammesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici non occupati alla data del sisma ed aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli e destinarli alla locazione per almeno 10 anni secondo la convenzione di cui al comma 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali vigenti, riguardano di norma edifici appartenenti ad una stessa Unità minima d'intervento o ad uno stesso aggregato edilizio comprendenti più unità immobiliari da destinare alla locazione a coloro che già abitavano nel centro storico prima del terremoto o che vi intendano trasferire la residenza ovvero, nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ad imprenditori o artigiani che già vi esercitavano l'attività o che vi intendano trasferirla od intraprenderla.

3. La vendita di cui al comma 1 può riguardare anche singole unità immobiliari facenti parte di edifici ove sono presenti altri proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che hanno titolo per beneficiare dei finanziamenti per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici e che siano coinvolti nella loro effettiva realizzazione.

4. Con apposita ordinanza del commissario delegato viene stabilita, nei casi di cui ai commi precedenti, l'entità dei finanziamenti in misura percentuale del costo degli interventi di riparazione, di miglioramento sismico o di ricostruzione, determinato secondo le modalità stabilite con le precedenti ordinanze. La percentuale è variabile tra il 100% ed il 50% in funzione del canone e della durata della locazione nonché dei requisiti soggettivi dei locatari sia delle abitazioni che delle unità immobiliari destinate ad attività economiche o servizi, definiti nella convenzione che sarà stipulata tra i beneficiari del finanziamento ed i comuni interessati sulla base di convenzione tipo approvata dal commissario delegato.

5. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere cedute, al prezzo stabilito nella convenzione, a soggetti aventi i requisiti contenuti nella stessa.

Art. 3-ter. - (*Domanda di contributo per edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi*). – 1. Per i condomini, costituiti e di fatto, negli edifici in cui siano presenti unità immobiliari aventi proprietari diversi e nelle Unità minime di intervento individuate dai comuni, la domanda di

concessione di finanziamenti agevolati è presentata, sia per le parti comuni che per le proprietà esclusive:

- a) dall'amministratore del condominio ove presente,
- b) dall'amministratore del consorzio, ove costituito;
- c) dal soggetto all'uopo delegato dai proprietari negli altri casi.

2. I contenuti e la forma della delega di cui al comma precedente saranno definiti da un apposito atto del commissario delegato.

3. I soggetti delegati cureranno per conto dei proprietari deleganti degli immobili tutti i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di credito finalizzati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, ivi compresi l'affidamento degli incarichi di natura tecnica, l'appalto dei lavori, la presentazione della domanda di contributo, la sottoscrizione del contratto e l'utilizzo del finanziamento.

4. La domanda di concessione di finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è presentata nella forma stabilita dai provvedimenti del commissario delegato.

5. Quando la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, riguardano un edificio composto da più unità immobiliari non costituite in condominio e di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio, designano un solo rappresentante, ai sensi del comma 1, lettera c), per la presentazione della domanda di contributo relativa agli interventi da eseguire sull'edificio, il quale è tenuto ad operare con le regole previste per l'amministratore di condominio.

6. I finanziamenti di cui dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 sono esentati dagli obblighi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 231/2007 in quanto considerati presentare un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo n. 231/2007."».

11.20

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: "nonché degli altri soggetti pubblici competenti" sono inserite le seguenti: "e degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222";
- b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici per quanto attiene progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000,00 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi"».

11.21

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 è sostituito dal seguente:

"14. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

11.22

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, si applicano altresì, anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto delle varianti di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

11.23

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

11.24

[CARRARO](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "concedere finanziamenti agevolati," sono aggiunte le seguenti: ", assistiti dalla garanzia dello Stato,";
b) gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

11.25

[MARINELLO](#), [CASSANO](#), [PAGANO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'Eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007».

11.26

[RITA GHEDINI](#), [CARRARO](#), [LUIGI MARINO](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "concedere finanziamenti agevolati," sono aggiunte le seguenti: "assistiti dalla garanzia dello Stato,";
b) gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

11.27

[GIANLUCA ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella Regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, cos'come integrato con decreto legge 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

11.28

[VATTUONE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

"14-ter. Al fine della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva."».

Conseguentemente al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 dicembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 11-bis,» e sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «a 561,275 milioni di euro per l'anno 2014, a 317,675 milioni di euro per l'anno 2015, a 58,675 milioni di euro per l'anno 2016, a 8,675 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;*

b) *all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».*

11.29

[SPILABOTTE, SCALIA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.».

Conseguentemente al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 dicembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 11-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «560,875 milioni di euro per l'anno 2014,»;*

b) *all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203,5 milioni di euro per l'anno 2014».*

11.30

D'ALÌ, PAGANO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale). – 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, si avvalgono delle risorse di cui al successivo comma 2.

2. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

'16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione'.

3. Ai sensi di quanto previsto nel comma 2, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni."».

11.31

MANDELLI, ZUFFADA, SERAFINI, PICCINELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste solo, per la copertura degli ammortamenti e per l'importo di cui all'assegnazione per l'anno 2014, restano nella disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge 35 del 2013.».

11.32

BROGLIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il contributo dell'anno 2013 di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, non utilizzato, confluiscе nell'accantonamento di cui al comma 6, dell'articolo 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.».

11.33

MANDELLI, ZUFFADA, PAGNONCELLI, SERAFINI, PICCINELLI, GALIMBERTI, CONTI, CALIENDO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il contributo dell'anno 2013 di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non utilizzato, confluiscе nell'accantonamento di cui al comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

11.34

SANTANGELO, BULGARELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano nei confronti delle regioni Sicilia e Sardegna.».

11.35

SANTINI, SANGALLI, TOMASELLI, GIANLUCA ROSSI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, RITA GHEDINI, FEDELI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Salvo quanto previsto dal successivo comma 1-ter, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i

debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge, e sono pagati con le modalità previste dai commi da 12-ter a 12-quinquies.

12-ter. Per i debiti delle pubbliche amministrazioni in conto capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti scaduti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai sensi del comma 12-bis ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'amministrazione debitrice ha diritto di contrattare con altro istituto di credito o intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari.

12-quinquies. Per le finalità di cui al comma 12-quater, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-bis ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

12-sexies. Per quanto non diversamente disposto dai commi da 12-bis a 12-quinquies continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

12-septies. Il maggiore gettito Iva che si determina in attuazione delle misure previste dal comma 12-quater è attribuito ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato, in quota parte e fino alla relativa concorrenza, alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato sui crediti di cui al medesimo comma 12-quater. La restante quota parte è destinata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti nei documenti di economia e finanza.».

11.36

[BELLOT, MUNERATO, BITONCI](#)

Sopprimere il comma 13.

11.37

[BONFRISCO](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 112, al comma 7, inserire il seguente: "Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1º gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».

11.38

BARANI

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi, altresì, i piani di rientro dai disavanzi sanitari, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191».

11.39

CHIAVAROLI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011" sono inserite le seguenti: "integrata con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza".
16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

11.40

CHIAVAROLI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011" sono inserite le seguenti: "integrata con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza".
16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

11.41

D'ALÌ, CASSANO, PAGANO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 8-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

11.42

FORNARO, BORIOLI, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di accelerare il risanamento degli enti locali dissestati e soddisfare i debiti censiti in base alle richieste pervenute, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui all'articolo

1, comma 10, ultimo periodo, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è riservata, previa apposita istanza dell'ente interessato, una quota annua sino all'importo massimo di 100 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto legge e hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al predetto articolo, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari».

11.43

[DEL BARBA](#), [ELENA FERRARA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [DI GIORGI](#)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2013 le riduzioni da imputare a ciascun Comune sono determinate, con Decreto del Ministero dell'Interno di natura non regolamentare, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2011, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. A partire dal 2014 le riduzioni da imputare a ciascun Comune sono determinate con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi dell'ultimo triennio disponibile, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. In ogni caso l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore all'8 per cento della riduzione operata nell'anno precedente. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10-quinquies del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 è abrogata"».

11.44

[D'ALÌ](#)

Al comma 17 dopo le parole: «fondazione lirico sinfoniche» inserire le seguenti: «e degli enti "teatro di tradizione"», e alla fine del comma, dopo la parola: «fondazione» inserire le seguenti: «e dei medesimi enti».

11.45

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CASSANO](#)

Al comma 17, aggiungere, in fine, se seguenti parole: «e ai circhi, con esclusione dei circhi con animali».

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

11.46

[URAS](#), [BAROZZINO](#)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 10 per cento, per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni. Gli incrementi previsti dal presente comma si applicano anche ai titolari di concessioni che utilizzano manufatti di cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I predetti manufatti dovranno essere rimossi alla scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa. In ogni caso l'utilizzo di tali manufatti deve essere conforme alla normativa regionale di settore.

11.47

[GIANLUCA ROSSI](#)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Il contributo dell'anno 2013 di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non utilizzato, confluisc

nell'accantonamento di cui al comma 20, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122».

11.48

SANTINI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle unità di personale di ruolo in tal modo trasferite è assicurato sino al 31 dicembre 2011 il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto Affari Sociali. A far data dal 1º gennaio 2012, il suddetto trattamento deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ente subentrante».

11.49

RUTA, MOSCARDELLI, STEFANO, COLUCCI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato negli anni 2013 e 2014 entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente: al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «1,5» inserire le seguenti «e 17-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,775 milioni di euro per l'anno 2017, a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020»;*
b) *alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».*

11.50

FILIPPI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici"».

11.51

GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 450 è abrogato;
- b) al primo periodo del comma 454, le parole: "di competenza finanziaria e" sono abrogate;
- c) il secondo periodo del comma 454 è abrogato;
- d) al comma 460, le parole: "sia la gestione di competenza sia quella" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione";
- e) al terzo periodo della lettera a), del comma 461, le parole: "o di competenza finanziaria" sono abrogate.

17-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni inerenti il rispetto del patto di stabilità interno in termini di competenza finanziaria.».

11.52

RITA GHEDINI, LO GIUDICE, SANGALLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 25, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche e integrazioni".».

Conseguentemente: al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º novembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «e commi 1, 5» inserire le seguenti «e 17-bis,» e sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: « a 569,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 325,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 66,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 212 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

11.53

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

Conseguentemente, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e lo coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.54

SANGALLI, FABBRI

Sopprimere i commi da 18 a 20.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 21 a 22 e mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di cui alla tabella c) allegata alla legge 24.12.2012 n. 228»;

la lettera e) è abrogata.

11.55

SANTINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le somme stanziate dagli enti territoriali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono computate, per l'anno 2013, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 11, al comma 22, capo verso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1º gennaio 2014», con le seguenti: « A decorrere dal 1º settembre 2013» e al terzo comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «84,9 milioni di euro per l'anno 2013», con le seguenti: «96,9 milioni di euro per l'anno 2013».

11.56

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2014:

a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta».

11.57

[COMAROLI, BITONCI, BELLOT, MUNERATO](#)

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis All'articolo 4 del Decreto Legge 21 Maggio 2013 n. 54, è aggiunto il seguente comma: "7. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 149 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 Maggio 2009, n.42', al termine del periodo dopo le parole: 'patto di stabilità interno è aggiunto il seguente periodo: 'il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto'"».

11.58

[ALBANO](#)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 1, comma 204, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Ai fini della determinazione» fino a: «di cui al presente comma», sono soppresse.».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: « 31 agosto 2013»; all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «e 21,», con le seguenti: «, 21 e 21-bis,», e sostituire le parole: « 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: « 589,375 milioni di euro per l'anno 2014,»; b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: «e a 232 milioni di euro per l'anno 2014».

11.59

[BONFRISCO](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni"».

11.60

[BONFRISCO](#)

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli situati nelle ripartizioni geografiche ISTAT del nord-ovest e del nord-est da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."».

11.61

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«21-bis. Nelle more di una complessa riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per i terreni agricoli che pur oggetto di variante e di ottenimento del Piano di Utilizzazione Aziendale, non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche. Una quota del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21-ter. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.62

SANTINI, SANGALLI

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi o ricariche per sigarette elettroniche idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari 20 centesimi di euro per millilitro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti le modalità di versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1.

3. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della salute entro e non oltre il 31 ottobre 2013, sentite le competenti Commissioni parlamentari, viene istituito un registro degli operatori al fine di censire e monitorare il settore, cui sono tenuti ad iscriversi, mediante procedura telematica, i produttori, distributori e rivenditori di sigarette elettronica e di liquidi contenenti nicotina. Il medesimo decreto prevede, altresì, le modalità di autorizzazione, di esercizio e di vigilanza dell'attività.

4. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei medesimi è libera. La vendita è altresì consentita per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074"».

11.63

MALAN

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo pari a 2 centesimi di euro per milligrammo di nicotina contenuta. L'imposta è corrisposta dal produttore, se in Italia, o dall'importatore.

2. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per i prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le confezioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute.

3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti.

4. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2. In caso di violazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione".».

11.64

[SANGALLI, SANTINI](#)

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«A decorrere dal 1º gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore. Conseguentemente all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 39 milioni, si provvede mediante aumento dell'accisa sui superalcolici fino alla concorrenza della somma corrispondente».

Conseguentemente, al medesimo comma 22, capoverso «Art. 62-quater»:

dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute»;

al comma 2 dopo le parole: «del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. G7.» aggiungere le seguenti: «Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti»;

sostituire il comma 3 con il seguente: "3. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta";

al comma 7 sopprimere le parole: «o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3» e successivamente sopprimere le parole: «in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e».

11.66

[OLIVERO](#)

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«A decorrere dal 1º gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore. Conseguentemente all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 39 milioni, si provvede mediante aumento dell'accisa sui superalcolici fino alla concorrenza della somma corrispondente.»

11.67

FASANO

Al comma 22, capoverso «Art.62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di 0,02 euro per ciascun milligrammo di nicotina utilizzato per la confezione dei liquidi impiegati in tali prodotti. L'imposta sarà corrisposta dal produttore o importatore al momento dell'immissione sul mercato».

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente periodo, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui sopra, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui sopra non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative evenualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi.

11.68

OLVERO

All'articolo 11 al comma 22 apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore. Conseguentemente all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 39 milioni, si provvede mediante aumento dell'accisa sui superalcolici fino alla concorrenza della somma corrispondente».

al, capoverso «Art. 62-quater» dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute».

al capoverso «Art. 62-quater», comma 2, dopo le parole: «del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67» aggiungere le seguenti: «Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sani più consentita la commercializzazione dei prodotti».

al capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta».

5) al capoverso «Art. 62-quater», comma 7 sopprimere le parole: «o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3» e successivamente sopprimere le parole: «in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e».

11.65

SPOSETTI

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 22, capoverso articolo 62-quater:

1) al quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;
2) al quinto comma, aggiungere infine le seguenti parole: «ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.»;

b) al comma 23, capoverso 10-bis premettere il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori.»;

c) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

11.71

ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014».

Conseguentemente:

a) allo stesso capoverso «Art. 62-quater», comma 4, sopprimere le parole: «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

b) allo stesso capoverso «Art. 62-quater», comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

c) al comma 23, capoverso «10-bis», all'alinea, è premesso il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori»;

d) dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza, di cui al comma 22 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

11.69

GIUSEPPE ESPOSITO, PICCINELLI, CASSANO, CHIAVAROLI

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 1, sopprimere le parole «dal 1º gennaio 2014»;

b) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 4, sopprimere le parole «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

c) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole «ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

d) al comma 23, capoverso articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al comma 10-bis premettere il seguente periodo «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori.»;

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

11.70

GIUSEPPE ESPOSITO, PICCINELLI, CASSANO

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 1, sopprimere le parole: «dal 1º gennaio 2014»;

b) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 4, , sopprimere le parole: «, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013,»;

c) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.»;

d) al comma 23, capoverso «Art. 51» della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al comma 10-bis premettere il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori.»;

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate a ridurre in misura proporzionale la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 18.».

11.87

LEPRI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, ELENA FERRARA, MANASSERO, MATORANI, OLIVERO, ORRU, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per il sostegno ad operazioni di aggregazione tra imprese sociali o cooperative sociali, attraverso la costituzione o lo sviluppo di consorzi o di altre forme societarie o la stipula di contratti di rete.

2. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le aggregazioni di imprese sociali realizzate negli anni 2013 e 2014:

a) in cui siano presenti in modo prevalente imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) tese a promuovere iniziative di sviluppo con ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, negli ambiti del turismo, della gestione di beni museali e del patrimonio artistico e culturale, dell'agricoltura sociale, della valorizzazione di lavori artigianali e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014.

4. I tempi, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti «574,375 milioni di euro per l'anno 2014,»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 165 milioni di euro per l'anno 2014».

11.72

OLIVERO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater» dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute».

11.73

FASANO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della Salute».

11.74

FASANO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater» sopprimere i commi 2, 3, 4 e 7.

11.75

OLIVERO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 2, dopo le parole: «del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.» aggiungere le seguenti: «Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti».

11.76

OLIVERO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta».

11.77

FASANO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sopprimere il comma 5.

11.78

OLIVERO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 7 sopprimere le parole: «o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3» e successivamente sopprimere le parole: «in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e».

11.79

ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

«23-bis. All'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale», sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 codice civile».

11.80

PETROCELLI, VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive

modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti.. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.81

DI BIAGIO

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.82

ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

«23-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

11.83

ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

«23-bis. La rivendita di beni agricoli acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 5000 euro per ogni anno, effettuata dagli imprenditori agricoli, costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario».

11.84

ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 23, è inserito il seguente:

«23-bis. All'articolo 7-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La disposizione di cui ai precedenti periodi non si

applica ai produttori agricoli ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

11.85

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

«23-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre ce ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella"».

11.86

[D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO](#)

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 342 aggiungere il seguente:

"23-bis. La possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel cinema (Tax Credit), nonché il beneficio fiscale per la parte degli utili investiti in produzione e distribuzione cinematografica disciplinati dai commi 325-342, è estesa, con le dovute diversificazioni relative ai singoli specifici campi di applicazione della creatività, a tutte le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di spettacolo dal vivo, la produzione e la distribuzione letteraria, la produzione e distribuzione artistica, la produzione cinematografica, la conservazione dei beni culturali.

23-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi».

11.88

[GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO](#)

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.89

PERRONE

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.90

GIBIINO, RUVOLO, CERONI, LUCIANO ROSSI

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Per gli anni di imposta 2013-2014, nei casi di comprovata difficoltà economica, i pagamenti delle cartelle esattoriali emesse dagli enti cui è affidato il servizio di riscossione, dal dicembre 2010, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono essere effettuati con una riduzione del cinquanta per cento delle somme maturate a titolo di sanzioni e interessi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

23-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, negli anni 2013 e 2014, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente».

11.0.500

I RELATORI

*Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009)

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure per il ristoro degli stessi danni.

2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti: a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione; b) gli eventuali emolumenti pubblici ricevuti da altre fonti per il ristoro degli stessi danni; c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

3. Ai fini di cui al presente articolo, si considera in ogni caso danno economico diretto, causalmente conseguente alle calamità naturali di cui al presente articolo, il danno evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo dei sei mesi susseguenti all'evento calamitoso, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione linda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno rispetto all'anno precedente;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente all'evento calamitoso (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente all'evento calamitoso rispetto alla dotazione di personale occupato nel periodo precedente al verificarsi dello stesso;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso, dei consumi per utenze nel periodo dei sei mesi successivi all'evento, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente l'evento stesso, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitori;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento calamitoso, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.».

4. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni o ne comporti una sovraccompensazione.

5. L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, mediante apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del comma 2.

6. Per effetto della decisione della Commissione europea 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è sospesa, a condizione che, in ragione delle caratteristiche dell'attività esercitata, l'aiuto concesso abbia inciso o possa avere inciso sugli scambi tra Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, nei confronti delle imprese che:

a) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non presentano la dichiarazione di cui al comma 2 o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo; b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi; in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta; c) non hanno titolo al beneficio.

7. Le imprese di cui al comma 6 riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

8. Ai fini di cui al presente articolo, per impresa si intende, secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, qualsiasi ente o soggetto che esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.».

11.0.501

I RELATORI

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Limite di indebitamento enti locali e Fondo svalutazione crediti)

1. Al comma 1, dell'articolo 204, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014".

2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento".».

11.0.1

[ZELLER](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#)

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15.000 euro";

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "di accertamento o di rettifica" sono inserite le seguenti: "negli ultimi 5 anni".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

11.0.2

[ZELLER](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'IVA sul Welfare)

1. I commi 488, 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 30 milioni di euro per l'anno 2014, 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.3

ZELLER, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sanzione per richieste di rimborsi in assenza dei presupposti)

1. Chi richiede un rimborso Iva, annuale o infrannuale, non spettante per assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è punito con sanzione amministrativa pari al 5 per cento della somma non spettante».

11.0.4

ZELLER, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, LANIECE

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sanzioni in materia di riscossioni)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. Per i versamenti di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento, si applica la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo solo sull'omesso versamento degli interessi e non sull'intero importo dovuto, comprensivo anche dell'imposta già versata".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.5

ICHINO, SUSTA, OLIVERO

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Incremento aliquote contributive pensionistiche per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995)

1. All'articolo 1, comma 79, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dal comma 57 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole da: "per l'anno 2014", fino a: "a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2014".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2014 al 2020, dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.6

MANCUSO

Dopo l'**articolo 11**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero, qualora non sia ancora intervenuta la delibera della corte dei conti di approvazione o diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono presentare proposte di modifica e integrazione del predetto piano. In tale ultimo caso l'istruttoria è prorogata di trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle proposte».
2. Alle risorse finanziarie destinate all'attuazione dei programmi e degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 133 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012,

che costituiscono entrate aventi specifica destinazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 28, è aggiunto il seguente:

"28-bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi e per fronteggiare gravi carenze di personale, gli enti locali di cui è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, entro il limite della spesa complessivamente sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, per la durata della gestione commissariale".

4. Le limitazioni contenute nell'articolo 1, comma 444, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, esplicano i loro effetti sulle delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottate, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'anno 2013.

5. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-quater, al comma 2, sostituire le parole: «la sottocommissione di cui al comma 1», con le seguenti: «la commissione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-quater. Agli enti locali di cui al comma 1-ter che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, letto a), della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tal fine, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli enti locali di cui al periodo precedente.»;

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi e per fronteggiare gravi carenze di personale, negli enti locali di cui è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'articolo 143, la spesa per il personale a tempo determinato non può superare la spesa media sostenuta a tale titolo nel triennio antecedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, per la durata della gestione commissariale."».

Art. 12

12.1

CENTINAIO, BELLOT

All'articolo 12, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed f).

Conseguentemente, viene aumentato di pari importo la riduzione di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

12.2

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «77 milioni», con le seguenti: «84,6 milioni»;
sopprimere la lettera f).

12.3

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «65 milioni» con le seguenti: «67 milioni»;
alla lettera c), sostituire le parole: «117 milioni», «112 milioni», «51 milioni» e «1 milione»,
rispettivamente, con le seguenti: «122,775 milioni», «117,775 milioni», «56,775 milioni» e «6,775
milioni»;
sopprimere la lettera g).

12.4

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «202 milioni» con le seguenti: «209,6 milioni».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

12.5

[MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila".

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

1-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 1-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza".

1-quater. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

1-quinquies. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

12.0.1

[ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge, e sono pagati con le modalità previste dai commi successivi.

2. Per i debiti delle pubbliche amministrazioni in conto capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti scaduti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai sensi del comma 1 ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'amministrazione debitrice ha diritto di contrattare con altro istituto di credito o intermediario finanziario la ristrutturazione del

debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 1 ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorchè i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35».